



Roma, 17 dicembre 2008

*Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti*

RAMO TRASPORTI (D.PR.8.12.2007, n.271)
Direzione generale per il trasporto marittimo,
lacuale e fluviale
Div. 1 Personale Marittimo

MINTRA-DNAVIG

REGISTRO UFFICIALE

Prot. n. **20963** Uscita

Classificazione 052.01.01

CIRCOLARE

Titolo: Gente di Mare

Serie: XIII

n. 17

A tutte le Direzioni Marittime

LORO SEDI

A tutte le Capitanerie di Porto

LORO SEDI

All'Ufficio Circondariale Marittimo

PORTO SANTO STEFANO

A tutte le Rappresentanze

Diplomatiche Consolari Loro Sedi

Per il tramite

Ministero degli Affari Esteri

D.G.I.E.P.M – Uff. III

Piazzale della Farnesina,

00194 ROMA

E, p.c. Al Comando Generale del

Corpo delle Capitanerie di Porto

Rep. II – Uff. II

SEDE

OGGETTO: Direttive in materia di formazione e addestramento del personale da impiegare a bordo delle navi italiane in applicazione della normativa internazionale, comunitaria e nazionale.

Al fine di dare piena e completa applicazione alla Convenzione Internazionale STCW '78 nella sua versione aggiornata si è ritenuto necessario redigere il seguente testo unico riepilogativo di tutte le disposizioni attuative della Convenzione stessa e del relativo Codice applicativo.

Ai fini della presente Circolare si applicano le definizioni di seguito riportate.

A. DEFINIZIONI

A.1. Amministrazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale del Trasporto Marittimo, Lacuale e Fluviale - Divisione 1 Personale Marittimo;

A.2. Autorità marittime locali: Le Direzioni Marittime, le Capitanerie di Porto, gli altri Uffici Marittimi e all'estero le Rappresentanze Diplomatiche Consolari italiane;

A.3. Lavoratore marittimo: ogni persona che svolge, a qualsiasi titolo, servizi o attività lavorativa a bordo di una nave, con esclusione del personale tecnico ed imbarcato a piè di ruolo per occasionali interventi di manutenzione, riparazione/ tecnici di cantiere;

A.4. Certificato adeguato: il certificato IMO STCW' 78 nella sua versione aggiornata che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e delle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita;

A.5. Attestato di addestramento conseguito: attestato rilasciato dal Istituto, Ente, Società o altro soggetto giuridico autorizzato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente ai modelli previsti dai decreti istitutivi dei corsi;

A.6. Modello riepilogativo di addestramento STCW conseguito: attestazione riepilogativa dell'addestramento conseguito rilasciato dalla Autorità Marittima di iscrizione, allegato A al D.M. 23 luglio 2008 n. 141;

A.7. Centro di addestramento: Istituto, Ente, Società o altro soggetto giuridico autorizzato dall'Amministrazione allo svolgimento di attività di addestramento del personale marittimo secondo quanto previsto dai decreti istitutivi dei corsi;

A.8. Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata (STCW '95): Convenzione Internazionale IMO del 1978 nella sua versione aggiornata sulle norme relative agli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella versione aggiornata con gli emendamenti del 1995 e successive modificazioni in vigore;

A.9. Codice STCW: il Codice di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella versione aggiornata adottato dalla Conferenza delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

A.10. Rilascio certificato IMO STCW: la prima emissione del certificato ai sensi del Decreto Ministeriale 30/11/2007;

A.11. Rinnovo certificato IMO STCW: rinnovo del certificato adeguato alla scadenza dei cinque anni di validità del D.M 23 luglio 2008,n. 141;

A.12. Convalida (endorsement): riconoscimento di un certificato adeguato rilasciato da un Paese Comunitario o Extracomunitario.

B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

B.1. Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata:

Convenzione internazionale IMO del 1978 nella sua versione aggiornata sulle norme relative agli Standard di Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella versione aggiornata con gli emendamenti del 1995 e successive modificazioni in vigore;

B.2. Codice STCW: il Codice Addestramento, Certificazione e Tenuta della Guardia nella versione aggiornata adottato dalla Conferenza delle parti della Convenzione STCW con la risoluzione n. 2 del 1995, nella sua versione aggiornata;

B.3. Articolo 65, comma 4 lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) concernente "Disposizioni in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca ed alla tutela dell'occupazione del personale marittimo che disciplina i marittimi in possesso del titolo professionale di padrone marittimo di 1 classe e di 2 classe";

B.4. Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324 attuativo delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Supplemento Ordinario n. 187 del 13 agosto 2001), come modificato dal **Decreto del Presidente della Repubblica del 2 maggio 2006, n. 246** recante il Regolamento di attuazione delle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE che modificano la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2006, n. 185);

B.5. Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali;

B.7. Decreto Direttoriale 20 maggio 2004 regolamentazione sul riconoscimento dell'addestramento professionale dei marittimi italiani svolto presso Enti, Istituti e Società rilasciati dalle Amministrazioni competenti di uno Stato membro della Comunità Europea;

B.8. Decreto Ministeriale 10 maggio 2005 n. 121 Regolamento delle abilitazioni marittime per il diporto;

B.9. Decreto Legislativo 27/05/2005, n. 108 Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della Comunità Europea (ECSA) e dalla federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea FST;

B.10. Decreto Ministeriale 10 ottobre 2005 relativo all'attuazione della direttiva 1999/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità Europea (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15/11/2005 n. 266);

B.11. Decreto Direttoriale 7 marzo 2007 che istituisce le prove pratiche per l'aggiornamento professionale previsto per gli iscritti nella gente di mare;

B.12. Decreto Direttoriale 08 marzo 2007 che definisce le procedure per ottenere il riconoscimento degli Istituti, Enti e Società che vogliono effettuare i corsi di addestramento professionale per la gente di mare previsti per legge;

B.13. Decreto Ministeriale 30 novembre 2007 pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla G.U. n. 13 del 16/01/2008 che definisce qualifiche e abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

B.14. Decreto Direttoriale 17 dicembre 2007 pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla G.U. n. 13 del 16/01/2008 che stabilisce i programmi di esame per il conseguimento delle abilitazioni per il settore di coperta e di macchina per gli iscritti alla gente di mare;

B.15. Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2008 il quale stabilisce l'addestramento teorico pratico per i marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio (M.A.M.S.);

B.16. Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2008 il quale stabilisce l'addestramento teorico pratico per i marittimi abilitati ai mezzi di salvataggio veloci (M.A.B.E.V.);

B.17. Legge 6 giugno 2008, n. 101 (legge di conversione del Decreto legge 8 aprile 2008, n. 59) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008 concernente il nuovo articolo 292-bis introdotto nel Codice della Navigazione che disciplina i requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante e di Primo ufficiale di coperta a bordo delle navi battenti bandiera italiana;

B.18 Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 11 settembre 2008 relativo il Regolamento concernente le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell'articolo 6 comma 5 del D.P.R. 324/2001.

C. NORME TRANSITORIE

L'entrata in vigore dei nuovi provvedimenti di modifica dei requisiti di accesso alle abilitazioni marittime, i programmi di esame per il loro conseguimento (D.M. 30 novembre 2007 e D.D. 17/12/2007) non revoca i diritti quesiti di coloro che sono in possesso di un certificato adeguato IMO STCW 78 nella sua versione aggiornata, rilasciato ai sensi della normativa precedente (D.M. 5 ottobre 2000 e successive modificazioni).

Al riguardo si specificano di seguito i principi generali che regolano il periodo transitorio.

C.1. Il certificato adeguato, rilasciato ai sensi della tabella di Conversione allegata al D.M. 5/10/2000 e successive modificazioni, sarà convertito nel corrispondente certificato adeguato ai sensi del D.M. 30/11/2007, a condizione che i marittimi in possesso di detto certificato abbiano conseguito gli attestati di superamento dei corsi di addestramento previsti per l'abilitazione posseduta ai sensi del comma 2 dell'articolo 20 del D.M. 30/11/2007. Si fa presente che la priorità della conversione dovrà essere applicata secondo i seguenti criteri:

- a) primo rilascio;
- b) scadenza del certificato;
- c) conversione del certificato per le abilitazioni di Ufficiale di navigazione, Ufficiale di terza classe, Comandante di terza classe e Comandante di quarta classe;

C.2 Il DM 30/11/2007 riguarda esclusivamente il primo rilascio e **non è applicabile ai rinnovi** dei certificati, disciplinati invece dal DM 23 luglio 2008 n. 141.

NON E' CONSENTITO PROCEDERE AD UN RILASCIO IN MANCANZA DEI REQUISITI RICHIESTI PER IL RINNOVO, ANCHE IN CASO DI SMARRIMENTO DEL CERTIFICATO ADEGUATO.

C.3. Coloro che vogliono conseguire una abilitazione superiore dovranno essere in possesso dei requisiti richiesti dal comma 4 dell'articolo 20 del D.M. 30/11/2007 (esame, se non già superato, diploma e corsi di addestramento), oltre ai requisiti richiesti per l'abilitazione da conseguire, articolo 20 comma 1 del citato decreto.

E' opportuno sottolineare che i requisiti indicati dopo gli **"ovvero"** negli articoli 6, 8, 9, 14, 16 e 17 del DM 30/11/2007 si intendono riferiti a coloro che hanno iniziato la loro carriera ai sensi dello stesso decreto.

Per coloro, invece, che sono in possesso di un certificato a livello direttivo (Primi Ufficiale, Comandanti e Direttori di Macchina) ma non hanno effettuato l'esame (A-II/2, A-III/2 o Capitano di Lungo Corso e Capitano di Macchina) per accedere ai requisiti indicati dopo gli **"ovvero"** dovranno sostenere l'esame, oltre agli altri requisiti richiesti (navigazione e titolo di studio dove richiesto).

C.4. I titoli professionali marittimi di Capitano Superiore di Lungo Corso, Capitano di Lungo Corso, Aspirante Capitano di Lungo Corso, Padrone Marittimo di 1° Classe per il traffico, Padrone Marittimo di 2° Classe per il traffico, Marinaio Autorizzato per il traffico, Capitano Superiore di Macchina, Capitano di Macchina, Aspirante Capitano di Macchina, Meccanico Navale di Prima Classe Specializzato, Meccanico Navale di Prima Classe, Meccanico Navale di Seconda Classe **per il settore del traffico disciplinati dagli articoli 248, 249, 250, 251, 252, 253, 253 bis, 255, 256, 265, 266, 267, 268, dal 269 al 271 e**

300 del Regolamento al Codice della Navigazione a partire dal 1 febbraio 2008 **non potranno essere più rilasciati**.

I commi relativi agli articoli sopra indicati restano pertanto **in vigore** esclusivamente per il settore **pesca**.

C.5. I marittimi che hanno sostenuto con esito favorevole esami per il conseguimento dei titoli professionali sopra citati, effettuati dal 01/02/2002 (data di entrata in vigore della STCW'95) fino alle sessioni 2008 autorizzate dalla scrivente, e non ancora in possesso del certificato adeguato, otterranno, **il primo rilascio** del certificato secondo la tabella allegata alla presente Circolare (allegato 1). I marittimi ammessi agli esami con riserva di navigazione otterranno il primo rilascio alle stesse condizioni.

C.6. Si ricorda che la tabella di conversione dei titoli professionali (allegato 1) nelle nuove abilitazioni marittime sarà valida solo **fino al 31/07/2009**.

D. CONVENZIONE STCW - CAPITOLI II e III

D.1. Abilitazioni professionali di coperta e di macchina

D.1.1 Il D.M. 30/11/2007 disciplina i requisiti minimi delle abilitazioni e delle certificazioni per il settore di coperta e di macchina, degli ufficiali di livello direttivo ed operativo nonché del personale di supporto, per i marittimi italiani.

D.1.2 Ai sensi del sopra citato D.M. 30/11/2007 le qualifiche marittime per la gente di mare sono le seguenti:

- a) Allievo Ufficiale di coperta;
- b) Allievo Ufficiale di macchina.

D.1.3 Le abilitazioni marittime per la gente di mare a livello direttivo, operativo e di supporto sono le seguenti:

♦ **ABILITAZIONI DI COPERTA:**

- a) Ufficiale di navigazione;
- b) Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri;
- c) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT;
- d) Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
- e) Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT;
- f) Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT;
- g) Comandante su navi che compiono viaggi costieri;
- h) Comune di guardia in coperta.

♦ **ABILITAZIONI DI MACCHINA:**

- a) Ufficiale di macchina;

- b) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
- c) Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
- d) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw;
- e) Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw;
- f) Comune di guardia in macchina.

D.1.4 I certificati adeguati relativi alle abilitazioni di coperta e di macchina rilasciate ai sensi della Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata e del DM 30/11/2007, hanno una validità quinquennale e potranno essere rinnovati, alla scadenza, a condizione che il marittimo sia in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. n. 141/2008. Il conseguimento dell'abilitazione dovrà essere riportata anche sul libretto di navigazione.

D.1.5 A tale proposito, si rammenta che i certificati adeguati di cui alla Regola II/4 della Convenzione STCW abilitanti a **Comune in servizio di guardia di coperta** e i certificati di cui alla Regola III/4 della Convenzione STCW abilitanti a **Comune in servizio di guardia in macchina** rilasciati ai sensi del Capo I, articolo 2, lettera nn) del DPR 324/2001, **non sono soggetti a scadenza.**

E' opportuno specificare che ai sensi dell'art. 6 del D.M. 23 luglio 2008, n. 141 tutti gli attestati di addestramento hanno una validità quinquennale.

Pertanto i Comuni di guardia dovranno possedere il modello riepilogativo di addestramento conseguito, di cui all'art. 6 del citato D.M. 141/2008, che sarà rinnovato con la dimostrazione del requisito dei 12 mesi di navigazione.

D.1.6 Secondo le disposizioni impartite dall'articolo 65 della legge finanziaria 28/12/2001, n. 448 al personale navigante in possesso del titolo professionale di Padrone Marittimo di prima classe al traffico e di Padrone Marittimo di seconda classe al traffico, era consentito **convertire** la certificazione IMO 1978 posseduta con il certificato IMO STCW '95 rispettivamente di **Comandante su navi fino a 7.000 tonnellate e Comandante su navi fino a 5.000 tonnellate.**

D.1.7 Si fa presente altresì che la legge finanziaria 448/2001 si riferisce esclusivamente alla conversione dei certificati adeguati da IMO STCW'78 a certificati adeguati IMO STCW'95. **Quindi dalla data della presente circolare i certificati adeguati di Comandante su navi fino a 7.000 tonnellate e Comandante su navi fino a 5.000 tonnellate, non potranno essere più rilasciati.**

D.1.8 In fase di rinnovo dei certificati sopra richiamati (punto D.1.6), e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza degli stessi, oltre al possesso dei requisiti prescritti dal D.M. 141/2008, i marittimi dovranno aver frequentato con esito favorevole i corsi richiesti dalla abilitazione di

ufficiale di navigazione e dall'abilitazione di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT presso Istituti, Enti o Società autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. E' opportuno evidenziare che anche in fase di rinnovo le certificazioni rilasciate continueranno a recare la stessa limitazione (**fino a 7000 tonnellate ovvero fino a 5000 tonnellate**).

D.1.9 Per la progressione in carriera, invece, tutti i marittimi che intendano accedere all'abilitazione superiore dovranno essere in possesso di tutti i requisiti prescritti nelle singole abilitazioni contenute nel D.M. 30/11/2007 (corsi, esame, titolo di studio e navigazione specifica).

D.1.10 Si ribadisce che per l'accesso alle abilitazioni di Primo ufficiale il marittimo dovrà aver superato due esami: il primo per accedere all'abilitazione di Ufficiale (sezione A-II/1 o A-III/1 del Codice STCW ovvero Aspirante Capitano di lungo corso o di macchina) ed il secondo per accedere alla figura del Primo ufficiale (sezione A-II/2 o A-III/2 del codice STCW ovvero di Capitano di lungo corso o di Capitano di macchina).

D.1.11 Ai marittimi in possesso dei requisiti richiesti dal D.M. 30/11/2007 viene rilasciato un certificato adeguato che abilita il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionate sul certificato medesimo a bordo di una nave del tipo e delle caratteristiche di tonnellaggio e potenza di propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita.

D.1.12 Al fine di evitare il rilascio di più abilitazioni professionali ai marittimi in possesso di un titolo professionale e di un certificato adeguato rilasciato ai sensi della tabella di conversione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, codesti Uffici Marittimi dovranno rilasciare una sola abilitazione corrispondente alla maggiore cui lo stesso può accedere, in quanto comprendente anche le abilitazioni immediatamente inferiori.

D.1.13 Dall'entrata in vigore del D.M. 30/11/2007 la navigazione effettuata da coloro che **iniziano la carriera marittima (allievi ufficiali) o che vogliono proseguire la carriera marittima (personale operativo e direttivo)** dovrà essere specificata sul libretto di navigazione, facendo distinzione tra tipologia di navigazione ovvero se adibita a traffico, diporto o pesca (T/D/P) e stazza/potenza (sopra 3000 GT - tra 500 e 3000 GT e sotto 500 GT per il settore di coperta e sopra 3000 KW - tra 750 e 3000 Kw per la macchina). **Tale distinzione risulta necessaria perché per l'accesso alle abilitazioni viene richiesta una navigazione specifica.**

Per i marittimi italiani che navigano su navi battenti bandiera estera la navigazione effettuata è provata con documenti rilasciati dalla competente Autorità dello Stato di bandiera e autenticati dall'Autorità Consolare Italiana, ai sensi dell'art. 233 del Regolamento al Codice della Navigazione, secondo il modello di dichiarazione di sbarco alla presente circolare (allegato 2).

D.1.14 I possessori di un diploma quinquennale non ad indirizzo nautico possono accedere alla carriera marittima (tranne per l'abilitazione di Ufficiale di Navigazione su navi che compiono viaggi costieri per la quale accedono direttamente con il possesso del diploma generico e gli altri requisiti previsti dall'art. 5 D.M. 30/11/2007) dopo aver completato un modulo di allineamento di 500 ore che integri le competenze specifiche di settore, oltre ai requisiti generali richiesti dalle singole figure di coperta e di macchina. A tale proposito sembra opportuno specificare che l'accesso alla carriera marittima (con qualifica di Allievo Ufficiale) senza il modulo di allineamento sopra richiamato **è possibile solo ed esclusivamente per coloro che sono in possesso del diploma ad indirizzo nautico o marittimo quinquennale oppure se in possesso di un diploma di laurea triennale in scienze nautiche, conseguita presso università legalmente riconosciute.**

D.1.15 I programmi di esame per le abilitazioni marittime previste dal D.M. 30/11/2007 sono disciplinati dal Decreto Direttoriale 17/12/2007. Le innovazioni portate nel citato Decreto sono le seguenti:

- a) gli esami per il conseguimento delle abilitazioni di coperta e di macchina, che abilitano il marittimo a svolgere la sua funzione a bordo, possono essere effettuati solo nelle Direzioni Marittime presenti su territorio nazionale con una sessione estiva ed una invernale.
- b) al fine di permettere alla Commissione di esame di verificare in modo più approfondito le competenze possedute dai candidati, l'esame è stato suddiviso in tre o due prove a seconda dell'abilitazione da conseguire.
- c) in tutti i programmi di esame è stata inserita la prova sulla padronanza della lingua inglese (tecnico), sia scritta che orale, tranne che per le figure di comune di guardia in coperta e del comune di guardia in macchina per le quali è prevista soltanto una prova orale.
- d) l'ammissione agli esami teorico-pratici sarà possibile solo dopo il conseguimento della navigazione prevista e degli attestati di addestramento richiesti.

Per venire incontro alle esigenze dei candidati gli stessi potranno altresì essere ammessi **con riserva** all'esame in mancanza di **un solo mese** di navigazione e in mancanza degli attestati di addestramento relativi ai corsi di **Medical Care** e **First Aid** rilasciati dal Ministero della salute. I candidati dovranno essere informati che l'esame potrà comunque vertere su tali materie che fanno parte integrante dei programmi di esame.

Tale riserva non si applica agli Allievi ufficiali e ai Comuni di coperta e di macchina.

Naturalmente il rilascio del certificato adeguato sarà successivo alla presentazione dei requisiti mancanti.

- e) In tutte le Commissioni d'esame è stato inserito un membro del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che si riserva la facoltà di poter partecipare, a campione, alle sessioni d'esame. Pertanto nella stesura del decreto di nomina delle Commissioni di esame sarà sufficiente inserire la dicitura generica "un rappresentante del Ministero

delle Infrastrutture e dei Trasporti” sia per la Commissione di coperta che nella Commissione per la macchina.

D.2. Rinnovo dei certificati adeguati

D.2.1 Si comunica che è stato pubblicato il Decreto Ministeriale 23 luglio 2008, n. 141 concernente “le modalità per il rinnovo dei certificati di competenza ai sensi dell’articolo 6, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324”. **Tale Decreto Ministeriale disciplina le modalità di rinnovo per quei marittimi che hanno una navigazione pari o inferiore a dodici mesi di navigazione prescritti dal D.P.R. 324/2001.**

D.2.2 Pertanto coloro che hanno più dodici mesi di navigazione nella qualifica o in quella immediatamente inferiore, meglio specificata nel punto D.2.6, negli ultimi cinque anni, su qualsiasi tipologia di nave ottiene il rinnovo immediato del certificato con la qualifica posseduta.

E’ valida la navigazione effettuata su unità da diporto adibite a noleggio, sulle navi destinate a noleggio per finalità turistiche e del personale che svolge attività lavorativa su unità da diporto purché dimostrata con le apposite crew list timbrate dalle Autorità Marittime nazionali o estere nei vari luoghi d’approdo delle unità.

Si ribadisce che il riconoscimento della navigazione da diporto è utile solo ai fini del rinnovo del certificato

D.2.3 Ai sensi dell’articolo 2 del D.M. n. 141/2008, il marittimo ottiene il rinnovo del certificato adeguato se ha soddisfatto una delle seguenti condizioni:

- a) abbia effettuato almeno 12 mesi di navigazione, anche non continuativi, nei sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato, nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o in funzioni equivalenti svolte nella qualifica immediatamente inferiore;
- b) abbia effettuato, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato adeguato un periodo di navigazione di tre mesi in soprannumero nelle funzioni corrispondenti al certificato da rinnovare o con funzioni immediatamente inferiori;
- c) abbia superato, con esito favorevole, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato, un esame ai sensi dei nuovi programmi di esame di cui al Decreto Direttoriale 17 dicembre 2007, per la qualifica indicata dal certificato adeguato da rinnovare.

D.2.4 Ottengono il rinnovo del certificato adeguato, ai sensi dell’articolo 2 comma 2 del citato decreto sui rinnovi, anche quei marittimi che abbiano un rapporto di lavoro continuativo, per almeno sessanta mesi precedenti la scadenza del certificato, a bordo di aliscafi o mezzi veloci o unità in servizio di rimorchio portuale di tonnellaggio inferiore a 500 GT per la sezione coperta, o potenza propulsiva inferiore a 750 KW per la sezione macchina.

Tali periodi lavorativi devono essere attestati dalla società armatrice con apposita dichiarazione nella quale si specifica la data di inizio del rapporto di lavoro.

Si ritiene opportuno specificare che i periodi di malattia ed infortunio non interrompono il rapporto di lavoro.

D.2.5 Si ribadisce inoltre che, anche per il rinnovo del certificato adeguato abilitante a Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT e Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT, è necessario che il possessore abbia superato con esito favorevole il corso radar ARPA – bridge team work – ricerca e salvataggio, nonché il corso radar ad elaborazione automatica dei dati ARPA che è propedeutico alla frequenza del radar ARPA – bridge team work.

E' opportuno specificare che la suddetta disposizione deve essere applicata a tutti i marittimi indipendentemente dalla navigazione effettuata, in quanto trattasi di adeguamento dei requisiti di formazione speciale previsti dalla Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata.

D.2.6 E' necessario specificare che sono considerate funzioni immediatamente inferiori la qualifica immediatamente inferiore nella gerarchia di bordo ovvero nel tonnellaggio/potenza di propulsione della nave sulla quale il marittimo ha svolto il proprio lavoro (allegato 3).

Si precisa inoltre che non è considerata valida per il rinnovo di un certificato adeguato a Livello Direttivo la navigazione effettuata a Livello operativo e, analogamente, non è considerata valida la navigazione effettuata a Livello di supporto per il rinnovo di un certificato a Livello operativo.

L'unica eccezione a tale regola è concessa per i possessori di certificati adeguati abilitanti a Primo Ufficiale di coperta e di macchina su navi pari o superiori a 3000 GT/3000KW e Primo Ufficiale di coperta e di macchina su navi tra 500 e 3000 GT/tra 750 e 3000KW per i quali è considerata utile la navigazione effettuata come Secondo Ufficiale (Livello operativo).

D.2.7 Inoltre sembra opportuno specificare che per l'Ufficiale di macchina e per l'Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri, non vi è la figura immediatamente inferiore pertanto, per rinnovare tali certificati adeguati il marittimo dovrà aver effettuato i 12 mesi di navigazione nella qualifica indicata nel certificato posseduto.

Si ribadisce che le sopra menzionate disposizioni, ad esclusione del punto D.2.5 valgono solo per chi possiede una navigazione pari o inferiore a dodici mesi.

D.2.8 – D.M. 141/2008, articolo 4, comma 1 - Se il marittimo ha effettuato almeno sei mesi di navigazione nei precedenti cinque anni, ottiene il rinnovo del certificato adeguato se ha superato con esito favorevole, la

prova pratica di aggiornamento ai sensi del Decreto Direttoriale 7 marzo 2007, a seconda della categoria di appartenenza.

Si precisa inoltre che le prove pratiche previste dal sopracitato decreto riguardano i seguenti corsi:

- 1) antincendio di base;
- 2) sopravvivenza e salvataggio;
- 3) radar osservatore normale.

Le suddette prove pratiche hanno lo scopo di verificare che il marittimo che si è allontanato dal settore abbia mantenuto le competenze di addestramento relative alla prevenzione degli incendi a bordo, alla salvaguardia della vita umana in mare e all'uso del radar di bordo, ciò al fine della tutela e del rispetto della sicurezza del lavoro e della salvaguardia della vita umana in mare.

D.2.9 - DM 141/2008, articolo 4, comma 2 - Il marittimo che ha effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi nei cinque anni precedenti, oltre ad avere effettuato o i tre mesi in soprannumero o l'esame (articolo 2, comma 1 lettere b) o c) D.M. 141/2008) deve aver frequentato nuovamente, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, presso Istituti, Enti o Società autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato ovvero nei dodici mesi successivi.

D.2.10 D.M. 141/2008, articolo 4, comma 3 - Il marittimo che ha effettuato periodi di navigazione inferiori a sei mesi nei cinque anni precedenti, ed ha frequentato nuovamente, con esito favorevole, i corsi di addestramento richiesti dall'abilitazione posseduta, nei dodici mesi precedenti la scadenza del certificato ovvero nei dodici mesi successivi, ma che non ha effettuato né i tre mesi in soprannumero né l'esame richiesto (articolo 2 comma 1 lettere b) o c) DM 141/2008) ottiene il rinnovo del certificato adeguato con l'abilitazione immediatamente inferiore (relativamente alla gerarchia di bordo ovvero relativamente al tonnellaggio/potenza della nave) a quella indicata dal certificato scaduto (declassamento del titolo), a seguito di apposita rinuncia scritta da parte dell'interessato.

E' opportuno specificare che chi accetta il declassamento del titolo per ottenere in seguito il titolo superiore dovrà soddisfare tutti i requisiti per l'abilitazione richiesta indicati nel D.M. 30/11/2008.

D.2.11 Ai soli fini del rinnovo del certificato adeguato e degli attestati di addestramento conseguiti, sono considerate equivalenti ai dodici mesi di navigazione le seguenti occupazioni alternative:

- a) personale militare in s.p.e. del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- b) piloti del porto;
- c) comandanti di ormeggio;
- d) ispettori di organismi di classifica;
- e) tecnici e ingegneri navali o direttori di cantieri navali;

- f) addetti agli uffici tecnici, di sicurezza o di armamento presso società di armamento.

E' opportuno specificare che la lettera c) sopraindicata è relativa alla intera categoria degli ormeggiatori, pertanto sono da considerare equivalenti gli imbarchi ovvero i rapporti di lavoro continuativi espletati nelle funzioni di Comandante, Direttore di Macchina, Ufficiale di coperta e Ufficiale di macchina su mezzi adibiti ad ormeggio.

Per quanto attiene alla lettera e) è opportuno specificare che rientra in tale fattispecie il personale dipendente di cantieri navali imbarcati in viaggi di prova. Le disposizioni sul rinnovo delle occupazioni alternative si applicano anche ai lavoratori marittimi in distacco sindacale- politico ai sensi della Legge 20 maggio 1970, n.300.

D.2.12 Le succitate occupazioni alternative dovranno essere certificate a cura delle società di armamento, di classificazione e di costruzione navale ovvero dalle autorità presso le quali il personale ha prestato la propria opera. Si ribadisce che le competenze professionali alternative non sono considerate equivalenti ai fini del rilascio dei certificati adeguati.

D.2.13 Al fine di uniformare le scadenze delle attestazioni di addestramento professionale conseguito dal marittimo, è allegato alla presente circolare il modello riepilogativo di addestramento STCW conseguito stabilito dal modello allegato al D.M. 141/2008 (allegato 4). Tale modello dovrà essere adeguatamente compilato dall'Autorità Marittima di iscrizione del marittimo, elencando gli addestramenti conseguiti dallo stesso ed avrà la stessa data di emissione e scadenza del certificato adeguato e sostituirà tutti gli attestati di addestramento conseguiti dal marittimo.

Per i comuni di macchina e di coperta che, come noto, sono in possesso di certificati adeguati illimitati l'attestato di addestramento professionale conseguito avrà comunque la scadenza quinquennale e dovrà essere rinnovato ogni cinque anni con le modalità di rinnovo dei certificati adeguati.

D.2.14 Se il marittimo non possiede uno specifico addestramento nel modello riepilogativo di addestramento STCW conseguito sarà riportata la dicitura "non abilitato" in italiano "not qualified" in inglese. Analogamente se l'abilitazione posseduta dal marittimo non richiede uno specifico addestramento sarà indicata la dicitura "non prescritto" in italiano "not required" in inglese.

E' opportuno specificare che coloro i quali hanno ottenuto l'esenzione alla frequenza del corso di addestramento PSSR, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.D. 19/06/2001, nel modello riepilogativo di addestramento STCW conseguito, sarà indicato il riferimento normativo di tale esonero (QUALIFICATO/qualified D.D. 19/06/01, art. 2, co. 3).

Analogamente il personale di camera e cucina che è stato esentato ai sensi dell'articolo 1 del D.D. 13/11/2001, nel modello riepilogativo di addestramento STCW conseguito, sarà indicato il riferimento normativo di tale esonero (QUALIFICATO/qualified D.D. 13/11/2001, art.1).

D.2.15 Il marittimo che, al momento della scadenza del certificato adeguato, è imbarcato all'estero deve recarsi presso la Rappresentanza diplomatica consolare italiana al fine di ottenere la proroga "fino allo sbarco" della validità del certificato adeguato da rinnovare.

D.2.16 Analogamente il marittimo che al momento della scadenza del certificato adeguato è imbarcato sul territorio nazionale, ottiene la suddetta proroga dall'Autorità Marittima presso il porto di attracco dell'unità. Il marittimo regolarizzerà il rinnovo del certificato adeguato presso la Capitaneria di porto di iscrizione, allo sbarco.

D.2.17 I marittimi in possesso di certificati adeguati scaduti nel periodo tra il 1 gennaio 2006 e il 11 settembre 2008, che hanno effettuato un periodo di navigazione inferiore ai prescritti 12 mesi negli ultimi 5 anni di validità del certificato ovvero non hanno effettuato alcun periodo di navigazione possono richiedere il rinnovo del certificato adeguato entro il 10 settembre 2009, ai sensi del D.M. 141/2008.

I marittimi che pur avendo i requisiti prescritti per il rinnovo (12 mesi e corsi) non abbiano provveduto al rinnovo del certificato alla scadenza potranno ottenere il rinnovo fino al 10 settembre 2009.

D.3. Diporto

Si ribadisce che il rilascio delle abilitazioni per l'imbarco su unità da diporto impiegate in attività di noleggio sono disciplinate dal Decreto Ministeriale 10 maggio 2005, n. 121.

D.3.1 Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale n. 121/2005 il passaggio dal diporto al traffico è possibile solo se il marittimo è in possesso del certificato di **Comandante per il diporto o di Direttore di macchina per il diporto**. Tali abilitazioni permettono ai marittimi di accedere le figure di ufficiale di navigazione per il traffico e di ufficiale di macchina per il traffico.

Una volta acquisita l'abilitazione disciplinata dagli art. 4 e 13 del DM 30.11.2007, **per la progressione in carriera del traffico si applicano le norme contenute nel D.M. 30/11/2007, e pertanto la navigazione effettuata sulle unità da diporto non è ritenuta valida.**

D.3.2 Le abilitazioni marittime contenute nel D.M. 30/11/2007 danno diritto di accesso alle corrispondenti figure del diporto senza che il marittimo sostenga di nuovo gli esami.

D.3.3 Tenuto conto che gli esami previsti per le figure del diporto e per le abilitazioni disciplinate dal D.M. 30/11/2007 sono gli stessi, il marittimo che ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Ministeriale 121/2005 (diporto) accede alle abilitazioni del traffico, non dovrà ripetere l'esame teorico pratico, ma dovrà conseguire la navigazione richiesta dalle abilitazioni di cui al DM 30/11/2007 su unità da traffico.

D.3.4 I marittimi in possesso del certificato adeguato di Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT, Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT, Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza tra 500 e 3000 GT e di Ufficiale di navigazione, che intendano condurre unità da diporto dotate di propulsione velica, devono sostenere un esame teorico pratico sulla conduzione velica secondo le disposizioni di cui all'art. 21 del DM 30/11/2007.

D.3.5 I marittimi in possesso di entrambi i titoli (diporto e traffico) ottengono il rinnovo del certificato adeguato relativo al traffico secondo le disposizioni impartite al punto D.2.2.

D.4. Compilazione dei certificati adeguati

D.4.1 Si comunica che questo Ufficio ha definito un nuovo modello di certificato adeguato antifrode da rilasciare ai marittimi italiani, sulla base delle indicazioni nella circolare IMO MSC/Circ. 1089 del 6/6/2003.

D.4.2 I nuovi certificati antifrode sono da rilasciare in bollo e previo pagamento a carico del richiedente della somma di € 0.71, come comunicato dal competente Ministero dell'Economia e Finanze.

D.4.3 Per evitare ritardi o mancanze nella fornitura dei modelli antifrode si invitano codesti Uffici di voler far pervenire, entro e non oltre il **31 gennaio** di ogni anno la propria richiesta di fabbisogno. Si rammenta che tali richieste dovranno essere fatte su base annua in quanto il Ministero dell'Economia e Finanze non consente integrazioni alle richieste stesse. Si specifica che le richieste di fabbisogno avanzate dalle Capitanerie di Porto devono essere inviate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Div. 1 Personale Marittimo, Viale dell'arte, 16 – Roma (00144). Le richieste di fabbisogno relative ai modelli antifrode delle convalide (endorsement), avanzate dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari all'estero dovranno essere inviate al Ministero degli Affari Esteri – Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie – Uff. III – Piazzale della Farnesina, 1 – 00100 ROMA.

D.4.4 Tali certificati adeguati sono stampati su “carta valori” contenente misure antifrode e sui quali andrà applicata una pellicola olografica di protezione anch'essa classificata come “carta valori”.

D.4.5 I certificati adeguati vengono rilasciati esclusivamente dall'Ufficio Marittimo presso le cui matricole il marittimo è iscritto.

D.4.6 In caso di errore o necessità di modifica si prega di voler procedere al ritiro dello stesso ed al rilascio di un nuovo certificato correttamente

compilato, dandone opportuna conoscenza alla scrivente previo annullamento di quello errato.

D.4.7 Si richiama, inoltre, l'attenzione di codesti Uffici Periferici sulla esatta compilazione dei certificati adeguati e, si allega, per pronta consultazione l'elenco delle abilitazioni, corredato con la relativa Regola STCW di riferimento (allegato 5).

D.4.8 Per quanto sopra esposto si riportano le linee guida per l'esatta compilazione degli stessi:

- a) il modello di certificato adeguato è unico e deve, pertanto, essere completato con i dati anagrafici e di abilitazione del marittimo;
- a) ogni certificato adeguato deve essere numerato progressivamente e registrato ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. 324/2001;
- b) non dovranno essere apposte correzioni a penna;
- c) dovrà essere applicata una pellicola olografica di protezione sulla zona del certificato contenente la data di nascita del titolare, il numero del certificato, la firma del titolare, la fotografia del titolare, la data di emissione e la data di scadenza, che sarà fornita unitamente ai certificati. E' opportuno evidenziare che con ogni certificato sarà fornita una sola pellicola di protezione. Si raccomanda pertanto la massima cura nell'applicazione della stessa al fine di evitare eventuali mancanze.

D.4.9 I certificati adeguati rilasciati ai comuni di macchina e ai comuni di coperta non sono soggetti a scadenza. Pertanto nel rilascio dei nuovi certificati sarà annullato lo spazio relativo a "valido fino al" con la dicitura "non soggetto a scadenza"/unlimited".

D.4.10 Si richiama, quindi, l'attenzione di codesti Uffici periferici sulla necessità di verificare che tutto il personale indicato nel Ruolo di Appello della nave sia munito della relativa certificazione IMO STCW '78 nella sua versione aggiornata.

D.4.11 Per accelerare le procedure di verifica sulla veridicità e autenticità dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi italiani, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del D.P.R. 324/2001, dovrà essere inviato un **elenco mensile** dei certificati adeguati emessi o rinnovati nel mese precedente contenenti le seguenti indicazioni: nome, cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, matricola, abilitazione rilasciata o rinnovata, eventuale limitazione, n. certificato data di emissione e scadenza dello stesso. Tale elenco secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato 6), deve essere inviato via e-mail al seguente indirizzo telematico:

certificati.marittimi@trasporti.gov.it

E. CONVENZIONE STCW - REGOLA I/6 e Sezione A-I/6 del Codice STCW

E.1. Corsi di addestramento professionale

E.1.1 L'addestramento dei marittimi è stabilito e monitorato dall'Amministrazione secondo quanto disposto nella Sezione A-I/6 del Codice STCW.

E.1.2 Gli attestati di superamento dei singoli corsi di addestramento professionale possono essere rilasciati solo ed esclusivamente dagli Istituti, Enti e Società autorizzati da questa Amministrazione.

E.1.3 L'elenco dei centri autorizzati, in attesa dell'aggiornamento del sito, è consultabile sul sito www.trasporti.gov.it **secondo la seguente modalità: cliccare su Sezione Mare/Archivio leggi e decreti poi selezionare una tipologia e cliccare su comunicati poi su cerca e scegliere elenco centri addestramento aggiornati.**

E.1.4 Si invitano codesti Uffici di voler controllare accuratamente che gli attestati di superamento dei corsi siano stati effettivamente rilasciati dagli Istituti, Enti e Società autorizzati dalla scrivente Amministrazione.

E.1.5 Il Decreto Direttoriale 08/03/2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie Generale n. 73 del 28/03/2007 definisce le procedure e l'autorizzazione per lo svolgimento dei corsi di addestramento professionale per la gente di mare.

E.1.6 Gli iscritti alle matricole ai sensi dell'articolo 119 del Codice della Navigazione dovranno conseguire i seguenti attestati di addestramento distinti per ciascuna abilitazione:

Abilitazione	Attestati da conseguire
Comune di coperta	Antincendio base Regola VI/1 Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 Elementary fist aid D.D. 14/12/2001
Comune di macchina	Antincendio base Regola VI/1 Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 Elementary fist aid D.D. 14/12/2001
Ufficiale di navigazione	Antincendio base e avanzato Regola VI/1 e VI/3 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 (se non derogato) Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso di Primo soccorso (First aid) Regola VI/4 Corso Radar Osservatore Normale Regole II/1 e II/3 Corso di addestramento Radar ad elaborazione automatica dei dati (A.R.P.A.) Regole II/1 e II/3
Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri	Antincendio base e avanzato Regola VI/1 e VI/3 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 (se non derogato) Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso di Primo soccorso (First aid) Regola VI/4 Corso Radar Osservatore Normale Regole II/1 e II/3 Corso di addestramento Radar ad elaborazione automatica dei dati (A.R.P.A.) Regole II/1 e II/3
Ufficiale di macchina	Antincendio di base e avanzato Regola VI/1 e VI/3 Corso P.S.S.R. Regola VI/I .2 (se non derogato) Corso di sopravvivenza e salvataggio Regola VI/1 Corso di Primo soccorso (First aid) Regola VI/4
Primi Ufficiali e Comandanti	Corso di addestramento Radar A.R.P.A. - Bridge Teamwork - ricerca e salvataggio (Regole II/1 e II/3) Medical Care Regola VI/4

ADDESTRAMENTO SPECIFICO	
TIPOLOGIA DI NAVI	CORSI DI ADDESTRAMENTO RICHIESTI
GMDSS	Se il marittimo è operatore radio GMDSS Regola IV/1 paragrafo 3 e Regola IV/2
Navi cisterna adibite al trasporto di prodotti di gas liquefatti	Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (Regole II/1 e II/3) Regola V/1.1 Corso di sicurezza per navi gasiere Regola V/1.2
Navi cisterna adibite al trasporto di prodotti petroliferi	Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (Regole II/1 e II/3) Regola V/1.1 Corso di sicurezza per navi petroliere Regola V/1.2
Navi adibite al trasporto di prodotti chimici	Corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (Regole II/1 e II/3) Regola V/1.1 Corso di sicurezza per navi chimichiere Regola V/1.2
Navi passeggeri di tipo Ro-ro	Corso di addestramento e istituzione per il personale imbarcato su navi passeggeri di tipo Ro-ro - Regola V/2
Navi passeggeri diverse dal tipo Ro-ro	Corso di addestramento per il personale adibito all'assistenza dei passeggeri sulle navi passeggeri diverse dal tipo Ro-ro Regola V/3
M.A.M.S.	Corso di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (se addetto ai mezzi di salvataggio)
M.A.B.E.V.	Corso di marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (se addetto ai mezzi di salvataggio veloci)

E.1.7 Le qualifiche di coperta e di macchina, di Allievo Ufficiale di macchina e di coperta e il personale non marittimo impiegato a bordo delle navi (**appalti ex articolo 17 legge 856/1986 e personale privo di libretto inserito nel Ruolo di appello**) dovranno effettuare l'addestramento di base "Basic Training" (P.S.S.R., antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio e elementary first aid). Con l'occasione si ricorda che la frequenza del corso Antincendio avanzato non è necessaria per il conseguimento del certificato di "Basic Training", per il quale, come è noto, è richiesto solo l'Antincendio di base.

E.1.8 Si fa presente, ai sensi dell'articolo 1 del Decreto direttoriale 20 maggio 2004, che **i meri attestati di frequenza dei corsi di addestramento professionale rilasciati dalle Amministrazioni competenti di uno Stato membro della Comunità Europea a cittadini italiani non sono validi.**

F. CONVENZIONE STCW - REGOLA I/7

F.1. Comunicazioni ed informazioni per l'IMO

F.1.1 Ai sensi dell'articolo 317 del Codice della navigazione, dell'articolo 9 del D.P.R. 324/2001 e ai sensi del D.D. 5 agosto 1999, le Capitanerie di Porto sono state delegate al rilascio delle autorizzazioni all'imbarco di personale marittimo da utilizzare a bordo delle unità da traffico nazionali.

F.1.2 Tali autorizzazioni (deroghe di imbarco) fanno parte delle comunicazioni ed informazioni che annualmente l'amministrazione deve comunicare all'IMO.

F.1.3 Pertanto al fine di ottenere tali informazioni in tempo utile, le Autorità Marittime sono invitate a voler trasmettere (entro il **30 giugno ed entro il 31 dicembre** di ogni anno) le autorizzazioni concesse a **marittimi italiani su navi da traffico**, con le indicazioni riportate al comma 1 dell'articolo 3 del DD 5 agosto 1999, alla Direzione Generale del trasporto marittimo, lacuale e fluviale – Divisione 1 Personale Marittimo via e-mail a seguente indirizzo telematico:

certificati.marittimi@trasporti.gov.it

F.1.4 In caso di straordinaria necessità dovuta ad accertata indisponibilità di lavoratori marittimi in possesso del certificato adeguato che abilita allo svolgimento di una determinata funzione il Comandante del Porto ove staziona la nave o, se del caso, la locale Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana, se a suo parere ciò non reca pregiudizio alle persone, ai beni e all'ambiente, può rilasciare, su richiesta della compagnia, un documento di dispensa che permetta di svolgere detta funzione, per un periodo non superiore a sei mesi, da parte di altro lavoratore marittimo in possesso di un certificato che lo abilita ad occupare il posto immediatamente sottostante.

F.1.5 Nel caso in cui non sia prescritto il possesso di un certificato adeguato per la posizione sottostante, la dispensa può essere rilasciata per un lavoratore marittimo, a giudizio delle autorità di cui al punto F.1.4, una pratica equivalente ai requisiti richiesti per il posto da occupare (articolo 9 del D.P.R. 324/2001).

F.1.6 La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di Comandante o di Direttore di macchina, salvo in caso di forza maggiore e, in questo caso, per il minor tempo possibile.

F.1.7 La dispensa non può essere concessa per lo svolgimento delle funzioni di radio operatore, se non con l'eccezione di quanto stabilito dalle norme radio.

F.1.8 E' utile precisare che le dispense sopraindicate possono essere concesse per una sola volta ed **esclusivamente** se il marittimo a cui si rilasciano sia in possesso di un certificato adeguato in corso di validità che lo abilita ad occupare il posto immediatamente sottostante.

G. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO V - Sezione A-V del Codice STCW Addestramento specifico per talune tipologie di navi

Ai sensi della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata e con particolare riferimento alle disposizioni della Regola V, concernente l'addestramento specifico richiesto per l'imbarco su speciali tipologie di navi, si fa presente quanto segue.

Regola V/1. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi gasiere, petroliere e chimichiere.

G.1. Corso di familiarizzazione D.D. 7 agosto 2001.

G.1.1 Tutti i marittimi addetti a specifiche attività e responsabilità riguardanti il carico e i relativi impianti del carico a bordo delle navi cisterne sono obbligati ad effettuare il corso di familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterne adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere.

G.2. Corsi di sicurezza per navi petroliere D.D. 18 luglio 1991, Corsi di sicurezza per navi gasiere D.D. 18 luglio 1991, Corsi di sicurezza per navi chimichiere D.D. 31 luglio 2001.

G.2.1 Tali corsi sono obbligatori per Comandanti, Direttori di macchina, Ufficiali di coperta e di macchina che assumono responsabilità nelle operazioni di carico, scarica e custodia in transito o maneggio del carico a bordo delle navi cisterne petroliere, gasiere e chimichiere.

G.3. Regola V/2. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi passeggeri di tipo Ro-ro.

G.3.1 Ai sensi del D.M. 3 luglio 1997 il personale imbarcato su navi passeggeri di tipo Ro-ro deve essere in possesso dell'addestramento svolto a bordo comprovato dal modello di attestazione allegato al D.M. sopra citato.

G.4. Regola V/3. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-ro.

G.4.1 Ai sensi del Decreto Direttoriale 7 agosto 2001 il personale imbarcato su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-ro deve essere in possesso dell'addestramento svolto a bordo comprovato dal modello di attestazione allegato al D.D. sopra citato, tale attestazione è parimenti valida se rilasciata da un **Comandante italiano** imbarcato a bordo di nave battente bandiera estera.

G.4.2 I marittimi italiani impiegati su navi battenti bandiera estera che effettuano l'addestramento di cui alle Regole V/2 e V/3, secondo le disposizioni impartite dallo Stato di bandiera, possono convalidare tale addestramento.

G.4.3 La convalida (endorsement) sarà formalizzata dalle Rappresentanze consolari diplomatiche italiane all'estero con le medesime procedure di convalida (endorsement) dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi stranieri.

G.4.4 Il modello di convalida (endorsement) dell'addestramento di cui alle Regole V/2 e V/3 è rilasciato su carta semplice secondo il modello allegato alla presente circolare (allegati 7 e 8)

G.4.5 Con tale convalida (endorsement) il marittimo potrà recarsi alla Capitaneria di Porto di iscrizione per la regolarizzazione del certificato IMO.

Poiché a partire dal 1 gennaio 2008 i certificati adeguati sono rilasciati su carta valori antifrode rappresentando un costo sia a carico del personale marittimo sia a carico dell'Amministrazione, qualora il marittimo non sia in possesso dell'addestramento specifico di cui alla Regola V sarà riportata la dicitura "non abilitato" in italiano "not qualified" in inglese unicamente sull'attestato riepilogativo di addestramento STCW e non sul certificato adeguato.

A tal fine si comunica che è in corso di modifica la disposizione di cui all'art. 6, comma 4 del D.M. 141/2008.

H. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO VI – Regola VI/1 e VI/2

H.1 Regola VI/1 basic training addestramento di base

H.1.1 Dovrà effettuare l'addestramento di base "Basic Training" il personale marittimo **non** in possesso di una abilitazione professionale di cui al D.M. 30/11/2007 **ma** di una qualifica professionale indicata nell'allegato al D.P.R. 18/04/2006, n. 231, il personale **non marittimo** (privo di libretto) impiegato a bordo delle navi (appalti ex articolo 17 legge 856/1986 e autorizzazioni rilasciate ai sensi delle circolari n. 10 del 8/7/2005 e n. 12 del 10/10/2005) **inserito nel Ruolo di appello** e le qualifiche di cui al D.M. 30/11/2007.

E' opportuno ribadire che coloro i quali hanno ottenuto l'esenzione alla frequenza del corso di addestramento PSSR, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.D. 19/06/2001, e il personale di camera e cucina, ai sensi dell'art. 1 del D.D. 13/11/2001 manterranno tale esenzione (cfr. D.2.14)

H.1.2 L'attestazione dell'Addestramento di base di cui alla Regola VI/1 della Convenzione STCW e della Sezione A-VI/1 paragrafo 2 del Codice STCW è comprovato dal possesso delle attestazioni previste dai Decreti Direttoriali istitutivi dei corsi Sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), Antincendio di base, Sopravvivenza e salvataggio, Primo soccorso elementare. Al personale di cui al punto H.1.1 in possesso delle suddette attestazioni viene rilasciato apposito attestato che ad ogni buon fine si allega in copia alla presente circolare (allegato 9).

H.1.3 La data di validità dell'attestato di addestramento di base sarà quella relativa all'ultimo addestramento conseguito dal marittimo stesso.

H.1.4 L'attestato di addestramento di base (Basic Training) sarà rinnovato con l'accertamento del requisito dei 12 mesi di navigazione negli ultimi cinque anni, ovvero ai sensi del D.M. 141/2008, analogamente a quanto previsto per il rinnovo dei certificati adeguati.

H.1.5 Anche per il personale privo di libretto di navigazione, per il rinnovo dell'addestramento di base, si applica il principio dei 12 mesi di navigazione; tale requisito dovrà risultare dal registro prescritto dalla Circolare Titolo: Gente di Mare, Serie XIII, n. 10, protocollo n. 4026 del 08 luglio 2005.

H.2. Regola VI/2-1 Marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio M.A.M.S. Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2008.

E' opportuno chiarire che tale addestramento è obbligatorio solo per il personale marittimo addetto ai mezzi di salvataggio risultante dal ruolo d'appello, pertanto chi non in possesso dell'addestramento specifico può comunque essere imbarcato al fine di acquisire le competenze richieste.

H.2.1 Il Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 disciplina l'addestramento teorico pratico che i marittimi addetti ai mezzi di salvataggio devono effettuare al fine di ottenere il certificato di "marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio" (M.A.M.S.) conforme alle nuove disposizioni di cui alla Regola VI/2-1 e alla relativa modifica alla Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW.

H.2.2 Il provvedimento stabilisce i requisiti di accesso ed il programma di esame che deve sostenere il candidato.

H.2.3 Innovativo in materia è l'addestramento teorico-pratico, che consiste in almeno tre esercitazioni di emergenza, effettuate a bordo di una nave. Tale addestramento sarà certificato dal Comandante della nave stessa o da un suo delegato, che rilascerà al marittimo apposita attestazione dalla quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento previsto, accompagnata anche dalla copia conforme dell'estratto del Giornale Nautico Parte II opportunamente vidimato dalla Capitaneria di porto.

Tale attestazione è parimenti valida se rilasciata da un **Comandante italiano** imbarcato a bordo di nave battente bandiera estera.

Per il personale impiegato nel settore del diporto, dove non sussiste l'obbligo della tenuta del citato giornale nautico per l'ammissione agli esami per il conseguimento del certificato MAMS il candidato dovrà produrre i seguenti documenti:

- a) Copia del ruolino di equipaggio (articolo 38 del D.Lgs. 171/2006) ovvero quella della dichiarazione di sbarco (discharge certificate), se l'imbarco è stato effettuato su unità battente bandiera estera;
- b) Per il modello A, relativo alla certificazione dell'avvenuto addestramento a bordo della nave si fa presente che il numero IMO, se non presente, potrà essere sostituito con la sigla di individuazione della nave.
- c) Il modello A - laddove il comandante dell'unità sia il candidato - dovrà essere resa dal comandante stesso con autocertificazione o dal proprietario dell'unità, nel caso di uso privato del mezzo, e vistato dall'Autorità Marittima.

H.2.4 Per quanto concerne le seguenti prove pratiche:

- a) **nuotare** con speciali equipaggiamenti;
- b) modo corretto di **raddrizzamento di un mezzo di salvataggio capovolto**;
- c) **recupero di un naufrago in acqua** e suo trasferimento sull'elicottero o sulla nave o sulla stazione di sicurezza;

si fa presente che le stesse potranno essere eseguite, in un'unica volta, presso una piscina che abbia le caratteristiche, le attrezzature e il materiale didattico adeguato allo scopo. In tal caso la compagnia di navigazione, attraverso la persona designata a terra (DPA) rilascerà apposito attestato per la prova effettuata in piscina, che insieme all'attestazione del Comandante

sulle tre esercitazioni effettuate a bordo (punto H.2.3), dovrà essere presentato per l'ammissione all'esame.

H.2.5 Altra innovazione è lo svolgimento delle prove teorico-pratiche di esame che dovranno espletarsi in 60 minuti ciascuna. E' opportuno chiarire che in sede d'esame la Commissione dovrà valutare la preparazione del candidato accertando, laddove possibile mediante simulazioni, o se del caso con semplici descrizioni, le sue conoscenze e le sue abilità nello svolgimento delle operazioni di preparazione imbarco, ammaino, conduzione e recupero di un mezzo di salvataggio, come disposto dall'articolo 3, comma 1, del D.D. 21 gennaio 2008.

H.2.6 Il Certificato di "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio" (M.A.M.S.) sarà rilasciato direttamente dalla Commissione esaminatrice e dovrà essere conforme alle disposizioni impartite dal Decreto Direttoriale 21/01/2008 (allegato 10).

H.2.7 Il certificato ha durata quinquennale e per essere rinnovato il marittimo dovrà dimostrare di aver mantenuto l'addestramento pratico ovvero aver partecipato alle tre esercitazioni richieste dal Decreto citato.

H.2.8 Il marittimo già in possesso del certificato di "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio" (M.A.M.S.) per convertire il suo certificato con il nuovo modello, dovrà effettuare, davanti alla Commissione di esame, **solo** la prova pratica riportata nel programma di esame disciplinato dall'articolo 3, entro 18 mesi dalla data del Decreto stesso.

H.2.9 Tutti i possessori del certificato di "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio" (M.A.M.S.) dovranno convertirlo, entro il 28/08/09 nel nuovo certificato, secondo le disposizioni impartite dal D.D. 21/01/2008.

H.2.10 Per consentire al marittimo di poter navigare nel periodo transitorio, **e comunque non oltre il 28/08/2009**, il certificato di "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio" (M.A.M.S., rilasciato ai sensi del D.P.R. 474/1996) verrà rinnovato, con scadenza 28/8/2009, purché **il marittimo sia in possesso di 12 mesi di navigazione negli ultimi cinque anni**.

H.2.11 Analogamente a quanto indicato al punto G.4.2 per i marittimi italiani impiegati su navi battenti bandiera estera, l'addestramento MAMS, effettuato secondo le disposizioni impartite dallo Stato di bandiera, potrà essere convalidato (endorsement), e sarà valido per l'ammissione all'esame per il conseguimento del certificato "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio" (M.A.M.S.)

H.2.12 La convalida (endorsement) sarà formalizzata dalle Rappresentanze consolari diplomatiche italiane all'estero con le medesime procedure di convalida (endorsement) dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi stranieri.

H.2.13 Il modello di convalida (endorsement) dell'addestramento di cui alle **Regola VI/2-1** è rilasciato su carta semplice secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato 11).

H.3 Regola VI/2-2 Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2008 Marittimo abilitato per i battelli di salvataggio veloci M.A.B.E.V.

E' opportuno chiarire che tale addestramento è obbligatorio solo per il personale marittimo addetto ai mezzi di salvataggio veloci risultante dal ruolo d'appello, pertanto chi non in possesso dell'addestramento specifico può comunque essere imbarcato al fine di acquisire le competenze richieste. E' inoltre opportuno comunicare che non è possibile ammettere agli esami M.A.B.E.V. personale marittimo che non sia in possesso dell'attestato M.A.M.S. rilasciato ai sensi del D.D. 21 gennaio 2008.

H.3.1 Il Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008 disciplina l'addestramento teorico pratico che i marittimi addetti ai mezzi di salvataggio veloci devono effettuare al fine di ottenere il Certificato adeguato di "marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio veloci" (M.A.B.E.V.) conforme alle nuove disposizioni di cui alla Regola VI/2 e alla relativa modifica alla Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW.

H.3.2 Il provvedimento stabilisce i requisiti di accesso ed il programma di esame che deve sostenere il candidato.

H.3.3 Innovativo in materia è l'addestramento teorico-pratico, che consiste in almeno tre esercitazioni di emergenza, effettuate a bordo di una nave. Tale addestramento sarà certificato dal Comandante della nave stessa o da un suo delegato, che rilascerà al marittimo apposita attestazione dalla quale risulti che il candidato ha ricevuto l'addestramento previsto, accompagnata anche dalla copia conforme dell'estratto del Giornale Nautico Parte II opportunamente vidimato dalla Capitaneria di porto.

Tale attestazione è parimenti valida se rilasciata da un **Comandante italiano** imbarcato a bordo di nave battente bandiera estera.

H.3.4 Per quanto concerne le prove pratiche relative:

- a) **nuotare** con speciali equipaggiamenti;
- b) modo corretto di **raddrizzamento di un mezzo di salvataggio capovolto**;
- c) **recupero di un naufrago in acqua** e suo trasferimento sull'elicottero o sulla nave o sulla stazione di sicurezza;

si fa presente che le stesse potranno essere eseguite, in un'unica volta, presso una piscina che abbia le caratteristiche, le attrezzature e il materiale didattico adeguato allo scopo. In tal caso la compagnia di navigazione, attraverso la persona designata a terra (DPA) rilascerà apposito attestato per

la prova effettuata in piscina, che insieme all'attestazione del Comandante sulle tre esercitazioni effettuate a bordo (punto H.3.3), dovrà essere presentato per l'ammissione all'esame.

H.3.5 Altra innovazione è lo svolgimento delle prove teorico-pratiche di esame che dovranno espletarsi in 60 minuti ciascuna.

E' opportuno chiarire che in sede d'esame la Commissione dovrà valutare la preparazione del candidato accertando, laddove possibile mediante simulazioni, o se del caso con semplici descrizioni, le sue conoscenze e le sue abilità nello svolgimento delle operazioni di preparazione imbarco, ammaino, conduzione e recupero di un mezzo di salvataggio, come disposto dall'articolo 4, comma 1, del D.D. 28 gennaio 2008.

H.3.6 Il Certificato "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci" (M.A.B.E.V.) sarà rilasciato direttamente dalla Commissione esaminatrice e dovrà essere conforme alle disposizioni impartite dal D.D. 28/01/2008 (allegato 12).

H.3.7 Il certificato ha durata quinquennale e per essere rinnovato il marittimo dovrà dimostrare di aver mantenuto l'addestramento pratico ovvero aver partecipato alle tre esercitazioni richieste dal Decreto citato.

H.3.8 Il marittimo già in possesso del certificato di "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci" (M.A.B.E.V.) per convertire il suo certificato con il nuovo modello, dovrà effettuare, davanti alla Commissione di esame, **solo** la prova pratica di riportata nel programma di esame disciplinato dall'articolo 4, entro 18 mesi dalla data del Decreto stesso.

H.3.9 Tutti i possessori del certificato di "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci" (M.A.B.E.V.) dovranno convertirlo, entro il 28/08/09 nel nuovo certificato, secondo le disposizioni del D.D. 28/01/2008.

H.3.10 Per consentire al marittimo di poter navigare nel periodo transitorio, **e comunque non oltre il 28/08/2009**, il certificato di "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci" (M.A.B.E.V. rilasciato ai sensi del D.M. 7/4/1998), verrà rinnovato, con scadenza 28/8/2009, purché **il marittimo sia in possesso di 12 mesi di navigazione negli ultimi cinque anni.**

H.3.11 Analogamente a quanto indicato al punto G.4.2, per i marittimi italiani impiegati su navi battenti bandiera estera l'addestramento MABEV, effettuato secondo le disposizioni impartite dallo Stato di bandiera, potrà essere convalidato (endorsement) e sarà valido per l'ammissione all'esame per il conseguimento del certificato di "Marittimo Abilitato ai Mezzi di Salvataggio Veloci M.A.B.E.V."

H.3.12 La convalida (endorsement) sarà formalizzata dalle Rappresentanze consolari diplomatiche italiane all'estero con le medesime procedure di convalida (endorsement) dei certificati adeguati rilasciati ai marittimi stranieri.

H.3.13 Il modello di convalida (endorsement) dell'addestramento di cui alle **Regola VI/2-2** è rilasciato su carta semplice secondo il modello allegato alla presente circolare (allegato 13).

I. CONVENZIONE STCW – REG. I/8

I.1. Svolgimento dei corsi di addestramento professionale

I.1.1 A seguito di segnalazioni giunte a questo Ufficio da parte di alcuni Centri di addestramento, per una migliore organizzazione dell'attività corsuale e dell'attività di controllo sull'attività dei Centri stessi ed al fine di garantire al marittimo il raggiungimento di un adeguato livello di addestramento, si ritiene opportuno disciplinare alcuni aspetti relativi allo svolgimento dei corsi di addestramento previsti dalla Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata.

I.2. Ammissione ai corsi

I.2.1 È tenuto a frequentare i corsi di addestramento IMO STCW78 nella sua versione aggiornata:

- a) il personale navigante iscritto nelle matricole della Gente di mare di 1^a e 2^a categoria, in possesso di libretto di navigazione;
- b) il personale non immatricolato destinato ad imbarcare a seguito di autorizzazione rilasciata dallo scrivente (personale dipendente di società appaltatrici di servizi di bordo);

I.2.2 Possono altresì essere ammessi ai corsi di addestramento, il sottoelencato personale facendo presente che gli attestati di frequenza non potranno essere ritenuti validi per il rilascio di certificazioni IMO STCW da parte di questa Amministrazione:

- a) il personale che opera sulle piattaforme OFF-SHORE.
- b) il personale navigante di nazionalità straniera in possesso di documento equivalente al libretto di navigazione italiano rilasciato da un Paese estero.

I.3. Propedeuticità dei corsi

I.3.1 I marittimi devono seguire i corsi e sostenere i relativi esami, secondo le sotto elencate propedeuticità:

- a) Corso di sicurezza e responsabilità sociali – P.S.S.R. (D.D. 19.06.2001);
- b) Corso di sopravvivenza e salvataggio (D.M. 6.04.1987 e D.D. 7.08.2001);
- c) Corso Antincendio di base (D.M. 4.04.1987 e D.D. 17.10.2001);
- d) Corso Antincendio avanzato (D.M. 4.04.1987 e D.D. 17.10.2001).

Radar

- a) Corso Radar osservatore normale (D.D. 7.08.2001);
- b) Corso di addestramento all'uso del Radar ad elaborazione automatica dei dati A.R.P.A. – (D.D. 7.08.2001);
- c) Corso di addestramento radar A.R.P.A. – Bridge Teamwork – ricerca e salvataggio (D.D. 7.08.2001);

Navi speciali

- a) Corso di Familiarizzazione alle tecniche di sicurezza per navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti, prodotti chimici e per navi petroliere (D.D. 7.08.2001);
- b) Corsi di Sicurezza per navi petroliere (D.M. 18.07.1991 e D.M. 31.10.1991 e D.D. 7.08.2001); Sicurezza per navi gasiere (D.M. 18.07.1991 e D.D. 7.08.2001); Sicurezza per navi chimichiere (D.M. 31.07.1991, D.M. 31.10.1991 e D.D. 7.08.2001).

I.3.2 La propedeuticità dei corsi si riferisce sia alla frequenza del corso che al superamento del relativo esame finale e pertanto possono essere ammessi ad un corso coloro che hanno frequentato il corso propedeutico e superato il relativo esame finale.

I.4 Orario giornaliero delle lezioni

I.4.1 L'orario massimo delle lezioni non deve essere superiore alle 9 ore giornaliere e, comunque, la programmazione dei corsi deve prevedere un'adeguata distribuzione delle ore teoriche e pratiche tenendo conto dell'aspetto didattico dell'attività corsuale, nonché di quanto indicato nei model course approvati dall'IMO e richiamati dalla normativa internazionale di settore.

I.4.2 Al riguardo si precisa che in tale orario si deve comprendere anche il tempo dedicato all'effettuazione dell'esame.

I.4.3 Pertanto, quando nell'ultima giornata di corso è previsto anche lo svolgimento dell'esame finale, il tempo di frequenza delle lezioni giornaliere ed il tempo di svolgimento dell'esame non deve superare complessivamente le 9 ore.

I.5 Fine corso ed inizio nuovo corso nella stessa giornata

I.5.1 In riferimento alla frequenza dei corsi si precisa, inoltre, che, nel caso in cui i marittimi a conclusione di un corso ne debbano frequentare un altro, quest'ultimo potrà iniziare solo dopo che tutti i marittimi abbiano sostenuto l'esame del corso precedente e sia stato redatto il relativo verbale.

I.5.2 Al riguardo si dispone che, qualora i Centri di addestramento non dovessero uniformarsi a tale procedura, le Capitanerie di Porto interessate sono autorizzate ad invalidare il corso successivo e nel contempo tenute a

darne comunicazione a questo Ufficio per i successivi provvedimenti di competenza.

I.6 Ammissione esami di recupero

I.6.1 Il marittimo che abbia frequentato un corso di addestramento ma che, per qualsiasi motivo, non abbia potuto sostenere il relativo esame finale, ovvero non lo abbia superato, potrà sostenerlo/ ripeterlo nella sessione d'esame successiva e comunque entro due mesi dalla data di conclusione del corso stesso.

I.6.2 La ripetizione dell'esame è consentita per un massimo di due volte nell'arco temporale sopra indicato, altrimenti il marittimo dovrà ripetere il corso.

I.7 Assenze

I.7.1 Considerata la brevità dei corsi non sono consentite assenze.

I.7.2 Qualora si dovessero verificare delle assenze brevi (60 minuti), queste dovranno essere recuperate durante lo svolgimento del corso medesimo.

I.7.3 Tali assenze ed i relativi recuperi devono essere riportate sul registro delle presenze.

I.8 Corsi serali

I.8.1 L'eventuale svolgimento di corsi serali (oltre le ore 18.00) dovrà essere preventivamente autorizzato da questa Amministrazione.

I.9 Libretto personale

I.9.1 Deve essere predisposto per ogni corsista un libretto personale che attesti alla fine di ogni giorno di corso le competenze acquisite dal marittimo.

I.9.2 Si pregano codesti Uffici di voler verificare in sede di esame il libretto personale di ciascun candidato ammesso.

I.10 Manuale della Qualità

I.10.1 Ogni Centro di addestramento deve dotarsi di un Sistema di gestione per la qualità dell'addestramento fornito che descriva le procedure, i sistemi ed i metodi da applicare durante l'effettuazione di un determinato corso al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla normativa internazionale STCW 78 nella sua versione aggiornata, Regola I/8 e sezione A-I/8 del relativo Codice STCW e dell'articolo 15 del D.P.R. 324/2001.

I.10.2 Il manuale dovrà essere redatto secondo le indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001:2000.

I.11 Commissione esaminatrice

I.11.1 La Commissione esaminatrice dovrà essere presieduta da un Ufficiale della Capitaneria di Porto territorialmente competente.

I.11.2 In casi eccezionali, a giudizio dei Comandi interessati e solo per i corsi P.S.S.R., Sopravvivenza e salvataggio, Antincendio di base e Familiarizzazione gasiere, chimichiere e petroliere, l'Ufficiale potrà essere sostituito da Sottufficiali di grado non inferiore al 1° Maresciallo Luogotenente ed al 1° Maresciallo.

I.11.3 Per i corsi di Anticendio avanzato, Radar osservatore normale, Radar A.R.P.A., B.T.W.-ricerca e salvataggio, Sicurezza per navi petroliere, Sicurezza per navi gasiere e Sicurezza per navi chimichiere, la Commissione esaminatrice dovrà essere presieduta da un Ufficiale superiore del Corpo delle Capitanerie di Porto.

I.12 Verbale d'esame

I.12.1 Nel far presente che il controllo dell'attività di addestramento avviene in primis da parte delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, attraverso la Presidenza delle Commissioni d'esame, è opportuno che nel verbale d'esame finale siano riportate le seguenti informazioni: numero identificativo del corso; tipologia del corso; nominativi dei componenti della Commissione esaminatrice; data d'inizio e di fine corso; nominativi dei corsisti con relativi dati identificativi; data dell'esame e relativa ora d'inizio e di termine; tipologia di prova teorica svolta (prova orale, test di verifica, ecc...); per i corsi in cui è prevista anche la prova pratica, riportare, altresì la descrizione delle esercitazioni pratiche svolte durante l'esame.

I.13 Corpo istruttori

I.13.1 Gli istruttori sono esclusivamente quelli autorizzati sarà cura dello scrivente informare tempestivamente gli Uffici interessati sulle eventuali modifiche intervenute nel corpo istruttori.

I.14 Esami finali dei corsi radar osservatore normale – radar/A.R.P..A-RADAR/A.R.P.A./Bridge Teamwork/ricerca e salvataggio.

I.14.1 Gli esami finali dei corsi radar osservatore normale – radar/A.R.P..A-RADAR/A.R.P.A./Bridge Teamwork/ricerca e salvataggio, fermo restando il rispetto del numero di ore e del numero di giorni previsti dai decreti di riferimento, nonché da quanto previsto dal paragrafo “orario giornaliero delle lezioni”, possono essere effettuati il giorno stesso del termine dei corsi.

I.15 Disposizioni finali

I.15.1 Si invitano codesti Comandi ad informare tempestivamente lo scrivente su eventuali anomalie riscontrate.

I.15.2 A tale riguardo questo Ufficio provvederà, qualora ne dovessero sussistere le condizioni, a sospendere il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dei corsi interessati e, nei casi di più gravi violazioni, a revocare lo stesso, ai sensi dell'art. 5 del D.D. 8 marzo 2007.

L. CONVENZIONE STCW Regola I/10

L.1. Procedure per la convalida (endorsement) di marittimi stranieri su navi italiane.

L.1.1 Come è noto l'imbarco di marittimi stranieri su navi italiane avviene a seguito del rilascio di una certificato di convalida (endorsement), su modello antifrode. Il certificato di convalida può essere rilasciato **solo ed esclusivamente** dalle Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane. Si precisa che i certificati di competenza STCW '78 nella sua versione aggiornata per i quali è possibile effettuare la convalida ovvero il riconoscimento sono i seguenti:

REGOLA II/1	<i>Ufficiale di navigazione</i>
REGOLA II/2	<i>Comandante/Primo ufficiale di coperta</i>
REGOLA II/3	<i>Ufficiale di coperta</i>
REGOLA III/1	<i>Ufficiale di macchina</i>
REGOLA III/2	<i>Direttore di macchina/Primo Ufficiale di Macchina</i>
REGOLA III/3	<i>Direttore di macchina/Primo Ufficiale di Macchina</i>

L.1.2 Si rende noto che con **Legge di conversione 6 giugno 2008, n. 101** del Decreto Legge 8 aprile 2008, n. 59, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 7 giugno 2008, è stato **introdotto l'articolo 292 bis al Codice della Navigazione** in materia di requisiti per l'esercizio delle funzioni di Comandante e di Primo Ufficiale di coperta a bordo di navi battenti bandiera italiana.

L.1.3 L' articolo 292-bis del Codice della Navigazione recita, **".....A bordo delle navi battenti bandiera italiana, il Comandante e il Primo Ufficiale di coperta, se svolge le funzioni del Comandante, devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea o di un altro Stato facente parte dell'accordo sullo Spazio Economico Europeo , reso esecutivo dalla legge 28 luglio 1993, n.300. L'accesso a tali funzioni è subordinato al possesso di una qualificazione professionale e ad una conoscenza della lingua e della legislazione italiana che consenta la tenuta dei documenti di bordo e l'esercizio delle funzioni pubbliche delle quali il Comandante è investito. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti sono determinati i programmi di qualificazione professionale nonché l'organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di cui al primo comma"**.

L.1.4 A tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della Regola I/10 della Convenzione STCW 78 nella sua versione aggiornata, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale che determina i programmi di qualificazione professionale nonché l'Organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti di accesso alle funzioni di Comandante e di Primo Ufficiale, se svolge le funzioni del Comandante, di cui all'articolo sopra riportato, **il possesso dei requisiti di conoscenza della lingua e della legislazione italiana**, è comprovato da apposita dichiarazione, rilasciata ai sensi degli articoli 47, 75 e 78 legge 445/2000 (allegato 14), dall'armatore della nave, come già disposto con circolare Titolo Gente di mare, Serie XIII, n. 5 prot. 5927 del 17/07/2002 .

L.1.5 Premesso quanto sopra si fa presente che gli Uffici in indirizzo potranno accordare l'imbarco del Primo Ufficiale di coperta di nazionalità extracomunitaria qualora sussista l'assoluta indisponibilità di marittimi italiani o comunitari, e comunque in presenza del Comandante italiano o comunitario nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 292 bis Codice della Navigazione.

L.1.6 Pertanto, nelle more dell'emanando Decreto Ministeriale concernente la verifica del possesso della conoscenza della lingua italiana e della legislazione italiana, le funzioni di Pubblico Ufficiale a bordo potranno essere delegate al Primo Ufficiale italiano, qualora il Comandante sia cittadino comunitario, con apposita dichiarazione dell'armatore (allegato 14 bis).

L.1.7 Oltre ai Paesi Terzi con i quali è stato stipulato un accordo bilaterale di riconoscimento saranno rilasciate convalide (endorsement) anche ai cittadini di Paesi Membri dell'Unione Europea e ai cittadini di Paesi aderenti allo Spazio Economico Europeo dopo aver provveduto a verificarne l'autenticità e veridicità del certificato da riconoscere presso le Autorità Marittime che lo hanno rilasciato.

L.1.8 Nelle more delle procedure di controllo da parte delle Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane circa l'autenticità e veridicità del certificato STCW '78 nella sua versione aggiornata del quale si chiede la convalida (endorsement), l'istanza di richiesta presentata dal marittimo, (allegato 14) opportunamente vistata dalla rappresentanza diplomatica consolare all'estero, vale come convalida (Regola I/10 paragrafo 5 della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata) e deve essere mantenuta in originale tra i documenti di bordo anche ai fini di un controllo P.S.C.

L.1.9 Sono in itinere le procedure di stipula di un accordo bilaterale con la Repubblica del Montenegro, ai sensi delle disposizioni di cui alla Direttiva 2001/25 nella sua versione aggiornata. Pertanto le Rappresentanze Diplomatiche Consolari italiane in indirizzo potranno procedere, su richiesta dei lavoratori marittimi interessati, al rilascio delle autorizzazioni provvisorie trimestrali di cui ai punti da L.5.1 A L.5.4 della presente circolare per tale Paese.

Tali autorizzazioni provvisorie saranno rilasciate su carta semplice (allegato 15) e non su modello antifrode.

L.1.10 E' possibile convalidare i certificati rilasciati dai seguenti Paesi:

Paesi Terzi per i quali è possibile rilasciare endorsement definitivi	Paesi per i quali è possibile rilasciare endorsement definitivi	Paesi per i quali è possibile rilasciare autorizzazioni provvisorie (cfr. L.5)
Australia	Austria	Montenegro
Argentina	Belgio	
Brasile	Bulgaria	
Croazia	Cipro	
Cuba	Danimarca	
Federazione Russa	Estonia	
Filippine	Finlandia	
Georgia	Francia	
India	Germania	
Indonesia	Grecia	
Singapore	Irlanda	
Turchia	Islanda (SEE)	
Ucraina	Lettonia	
	Lituania	
	Liechtenstein (SEE)	
	Lussemburgo	
	Malta	
	Norvegia (SEE)	
	Paesi Bassi	
	Polonia	
	Portogallo	
	Regno Unito	
	Repubblica Ceca	
	Romania	
	Slovacchia	
	Slovenia	
	Spagna	
	Svezia	
	Ungheria	

L.1.11 Non si possono accettare istanze per i marittimi provenienti da Paesi Terzi non inseriti nell'elenco di cui al punto L.1.10.

L.2. Inoltro della domanda

L.2.1 Il lavoratore marittimo straniero possessore del certificato dovrà presentare direttamente o tramite l'armatore o un suo agente, apposita domanda di convalida del certificato (endorsement) in carta da bollo. Tale istanza dovrà essere inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana accreditata nel Paese che ha rilasciato la certificazione STCW '78 nella sua versione aggiornata di cui si chiede la convalida del riconoscimento.

L.2.2 Alla domanda dovranno essere allegati:

- a) Fotocopia di un documento di riconoscimento del lavoratore marittimo (libretto di navigazione o altro);
- b) n. 2 fotografie preferibilmente uguali a quelle riportate nel documento di riconoscimento del lavoratore marittimo interessato alla convalida (endorsement);
- c) Una marca da bollo per il rilascio del certificato di convalida;
- d) Copia del certificato adeguato per il quale si richiede la convalida.

L.2.3 Salvo quanto disposto dall'articolo 292 bis Codice della Navigazione, a tutela della sicurezza della navigazione e ai sensi della Regola I/10, punto 2, dell'Annesso alla Convenzione IMO STCW '78 nella sua versione aggiornata, **i lavoratori stranieri** che chiedono la convalida (endorsement) del loro certificato, riguardante abilitazioni **di livello direttivo (con funzioni diverse dal Comandante e I Ufficiale di Coperta)** ovvero emesso secondo le disposizioni impartite dalle Regole II/1 III/2, III/3 e VII/1 dovranno avere la conoscenza della legislazione marittima italiana e della lingua di lavoro di bordo.

L.2.4 Tale conoscenza dovrà essere certificata dall'Armatore, ai sensi degli artt. 47, 75 e 78 legge 445/2000, al momento della richiesta del **certificato di convalida (endorsement) del riconoscimento del relativo certificato adeguato (allegato 14 ter).**

L.2.5 La domanda di convalida, sottoscritta dal lavoratore marittimo e corredata dei documenti sopra elencati (punto L.2.2), dovrà essere presentata presso la Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana per posta ordinaria.

L.2.6 L'istanza, per evidenti ragioni d'urgenza, potrà essere anticipata via fax ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000 ma, dovrà comunque, essere perfezionata con la trasmissione degli originali.

L.2.7 Nel caso di invio per fax la fotocopia del documento di riconoscimento del lavoratore allegata all'istanza sarà utilizzata anche ai fini del rispetto della normativa vigente sulla semplificazione amministrativa.

L.3. Rilascio e durata del certificato di convalida

L.3.1 La Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana che riceve la domanda rilascerà per accettazione copia vidimata dell'istanza (L.1.8) e procederà al rilascio del certificato di convalida (endorsement) del riconoscimento dopo aver verificato, presso l'Autorità del Paese che lo ha rilasciato, l'autenticità e la veridicità del certificato che abilita il lavoratore marittimo all'espletamento delle funzioni richieste.

L.3.2 Si chiede la cortese collaborazione delle Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane in indirizzo, affinché sollecitino, presso le autorità marittime straniere competenti, le procedure relative alla verifica dell'autenticità e veridicità dei certificati.

L.3.3 Il certificato di convalida del riconoscimento (endorsement) dovrà essere rilasciato in bollo dalla Cancelleria Consolare su modello antifrode, previo pagamento di €1.14 come comunicato dal competente Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L.3.4 Si informa inoltre che a seguito di ispezioni di Port State Control a bordo del naviglio italiano sono emersi problemi relativi alla mancata apposizione della data di scadenza del certificato di convalida (endorsement).

Al riguardo si comunica che, nelle more della fornitura dei modelli di convalida con l'indicazione della data di scadenza, le Rappresentanze Diplomatiche Consolari dovranno apporre vicino alla data di emissione anche quella di **scadenza** che si rammenta **è di cinque anni dall'emissione ma comunque non superiore alla data di scadenza del certificato che si riconosce** Anche le successive estensioni di validità dovranno rispettare tale criterio.

L.4. Invio delle informazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

L.4.1 Il certificato di convalida (endorsement) rilasciato al lavoratore marittimo dovrà essere numerato progressivamente secondo la data di rilascio ed annotato su apposito registro tenuto dalle Cancellerie Consolari, e dovrà indicare, inoltre, la sigla della Cancelleria Consolare emittente.

L.4.2 Ai sensi dell'articolo 10 del DPR 324/2001, ogni sei le Rappresentanze Diplomatiche Consolari italiane dovranno comunicare l'elenco delle convalide degli addestramenti di cui ai punti G.4.3, H.2.12 e H.3.12 rilasciate ai marittimi italiani (allegato 16) e l'elenco delle convalide dei certificati rilasciate ai marittimi stranieri di cui al punto L.3.3 (allegato 17) in via telematica all'indirizzo e-mail:

certificati.marittimi@trasporti.gov.it

L.4.3 Si comunica, inoltre, che questo Servizio sta procedendo all'istituzione di un registro centrale dei certificati adeguati e delle convalide (endorsement) rilasciati ai marittimi italiani, comunitari ed extracomunitari (sistema informatizzato SIGEMAR).

L.4.4 Per poter adempiere, inoltre, alla richiesta della Commissione Europea, si invitano gli Uffici in indirizzo a voler fornire, annualmente, entro il **31 gennaio di ogni anno**, i dati riepilogativi di cui agli schemi allegati dal n. 18 al n.21 in via telematica al seguente indirizzo e-mail:

certificati.marittimi@trasporti.gov.it.

L.5. Procedura di autorizzazione trimestrale

L.5.1 Le Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane competenti all'imbarco del marittimo potranno procedere al rilascio delle autorizzazioni provvisorie alle seguenti condizioni:

- a) istanza in bollo inoltrata dall'armatore della nave o da un suo legale rappresentante o da un agente, volta ad ottenere l'autorizzazione ad imbarcare il lavoratore marittimo munito di certificato adeguato in corso di validità rilasciato da Paese Terzo;
- b) copia di un documento di riconoscimento del lavoratore marittimo (libretto di navigazione o altro);
- c) copia della domanda di convalida (endorsement) del certificato inoltrata alla Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana e vidimata dalla stessa **per accettazione.**

L.5.2 Per l'inoltro della domanda con i documenti allegati, valgono le disposizioni sopra indicate per le domande di convalida.

L.5.3 Per uniformità di comportamento, si allega il modello di domanda di autorizzazione all'imbarco che codeste Rappresentanze Diplomatiche Consolari Italiane dovranno rilasciare (allegato 22) e che, ai sensi della Regola I/10, comma 5 costituirà prova documentale da custodire a bordo e da esibire in occasione di controlli nei porti (Port State Control).

L.5.4 Alla scadenza dell'autorizzazione trimestrale, qualora la Rappresentanza Diplomatica Consolare Italiana non abbia ancora rilasciato il certificato di convalida rilasciato dal Paese Terzo, la stessa potrà procedere, su richiesta dell'armatore o di un suo legale rappresentante o di un suo agente, al rilascio di una nuova autorizzazione trimestrale **previo il ritiro della precedente.**

L.6. Procedure di imbarco

L.6.1 Per l'imbarco di un marittimo straniero su naviglio nazionale è necessaria la preventiva stipula di apposita convenzione di arruolamento (allegato 23) sottoscritta, in presenza dell'Ufficiale della Capitaneria di Porto (o del Console all'estero), dall'armatore o suo procuratore e dal marittimo, previa esibizione dei seguenti documenti:

- a) Libretto di navigazione/seaman book in corso di validità,
- b) Attestati di superamento dei corsi di addestramento richiesti per l'abilitazione in possesso del marittimo da imbarcare,
- c) Certificato di visita biennale in corso di validità se eseguita presso il Ministero della Salute o presso cliniche convenzionate con l'armatore nei Paesi dove risiedono i marittimi,
- d) Certificato di visita preventiva di imbarco (validità 3 giorni) ovvero 10 giorni per le visite effettuate nei Paesi di residenza dei lavoratori marittimi presso cliniche convenzionate,
- e) Certificazione IMO STCW'78 nella sua versione aggiornata che attesti l'idoneità del marittimo allo svolgimento dei compiti per i quali viene arruolato, unitamente al Certificato di riconoscimento emesso dalla Rappresentanza Diplomatica Italiana (Ambasciata) accreditata nel Paese che ha rilasciato la certificazione STCW'78 nella sua versione aggiornata qualora si tratti di Ufficiali e Operatori Radio, in mancanza del Certificato di convalida (endorsement) dovrà essere acquisita l'istanza di richiesta di convalida di cui al punto L.3.1 della presente circolare,
- f) Documentazione sanitaria per il personale alimentarista: tampone faringeo, coprocoltura e radiografia del torace. La validità dei citati esami è di un anno. Il personale alimentarista, inoltre, dovrà essere in possesso della vaccinazione anti-tifica di cui si verificherà la validità in base alla specialità utilizzata. Ai suddetti quattro certificati dovrà essere aggiunto l'attestato di frequenza ad un corso sull'HACCP.

L.6.2 Per i marittimi appartenenti all'Unione Europea o alle nazioni aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nella convenzione di arruolamento dovrà essere specificata quale sia la legge regolatrice del contratto, nonché quale sia il CCNL applicabile.

L.6.3 Per quanto concerne il certificato di visita preventiva d'imbarco, per i marittimi comunitari, per quelli delle nazioni aderenti allo Spazio Economico Europeo (Norvegia, Islanda e Liechtenstein) nonché alla Turchia, Jugoslavia (compresi tutti gli Stati originati dallo smembramento della stessa), Argentina, Svizzera, Repubblica di Capo Verde, Brasile, Venezuela, Tunisia, Canada Quebec, San Marino, Uruguay, Principato di Monaco, Australia, USA lo stesso dovrà essere rilasciato a cura del Ministero della Salute – Servizio di Assistenza Sanitaria al personale Navigante S.A.S.N., mentre per i marittimi

appartenenti ad altri Stati potrà essere presentato un certificato di visita rilasciato da altre organizzazioni riconosciute dai "P.& C.I. Club" ovvero da medici o cliniche incaricate dall'armatore.

L.6.4 Sul ruolo di equipaggio, nella colonna annotazioni, dovrà essere riportato, in corrispondenza di ciascun marittimo la nazionalità e la nazione di residenza dello stesso.

M. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO VIII SEZIONE A-VIII/1 del Codice STCW

M.1. Orario di lavoro a bordo delle navi

M.1.1 Ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, gli Ufficiali ed i Comuni che disimpegnano servizio di guardia di navigazione ovvero servizio di guardia di macchina fruiscono ogni ventiquattro ore di un periodo di riposo della durata minima di 10 ore, che può essere suddiviso in non più di due periodi, uno dei quali deve avere una durata di almeno sei ore.

M.1.2 Ferme restando le prescrizioni di cui al punto precedente, il periodo minimo di riposo può essere ridotto a non meno di sei ore consecutive, purché tale riduzione non si protragga per più di due giorni consecutivi e siano fruite almeno settantasette ore complessive di riposo ogni sette giorni.

M.1.3 Il servizio di guardia di navigazione e, laddove attivato, il servizio di guardia di macchina, al fine di prevenire la fatica e non compromettere l'efficienza di coloro che disimpegnano il servizio stesso, sono organizzati in turni di guardia alternati a turni di riposo la cui durata minima non deve essere inferiore a quanto prescritto ai punti M.1.1 e M.1.2. Il personale addetto alla prima guardia all'inizio del viaggio e quello addetto alle guardie successive deve essere sufficientemente riposato e comunque idoneo al servizio.

M.1.4 L'organizzazione del servizio di guardia di navigazione e del servizio di guardia di macchina compete al Comandante della nave. Per il servizio di guardia di macchina il Comandante può delegare l'organizzazione del servizio al direttore di macchina.

M.1.5 Fatte salve le disposizioni riportate al comma 2, dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 271/1999, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 maggio 2005 n. 108, l'orario normale del lavoratore marittimo, a bordo delle navi mercantili, è basato su una durata di 8 ore giornaliere, con un giorno di riposo a settimana e riposo nei giorni festivi.

M.1.6 I limiti dell'orario di lavoro a bordo non deve essere superiore a :

- ♦ 14 ore su un periodo di 24 ore; e
 - ♦ 72 ore su un periodo di sette giorni.
- ovvero**
- ♦ 10 ore su un periodo di ventiquattro ore e
 - ♦ 77 ore su un periodo di sette giorni.

M.1.7 Le ore di riposo possono essere ripartite in non più di due periodi distinti, uno dei quali dovrà essere almeno della durata di 6 ore consecutive e l'intervallo tra periodi consecutivi di riposo non dovrà superare le 14 ore.

M.1.8 Gli appelli, le esercitazioni antincendio e di salvataggio e le esercitazioni prescritte da regolamenti e normative nazionali e da convenzioni internazionali sono svolte in maniera tale da ridurre al minimo il disturbo nei periodi di riposo del lavoratore e non provocare affaticamento.

M.1.9 Nelle situazioni in cui il lavoratore marittimo si trovi in disponibilità alle chiamate, dovrà beneficiare di un adeguato periodo compensativo di riposo qualora il normale periodo di riposo sia interrotto da una chiamata di lavoro.

M.1.10 Il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tenuto conto dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, possono autorizzare contratti collettivi che consentano di derogare ai limiti sopra fissati. Le deroghe debbono consentire la fruizione di riposi più frequenti o più lunghi o della concessione di riposi compensativi per i lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata, o adibite a servizi portuali.

M.1.11 I lavoratori marittimi di età inferiore a 18 anni non devono svolgere la propria attività lavorativa a bordo in orario notturno. Ai fini di questa disposizione per "orario notturno" su deve intendere un periodo di almeno 9 ore consecutive, che comprenda in ogni caso l'intervallo dalle ore 24 alle ore 5 del mattino.

M.1.12 A bordo di tutte le navi battenti bandiera italiana è affissa, in posizione facilmente accessibile e redatta in lingua italiana e in lingua inglese, una tabella conforme al modello di cui all'allegato 24 della presente circolare con l'organizzazione del servizio di bordo, contenente per ogni posizioni lavorativa:

- a) L'orario di servizio in navigazione e del servizio in porto;
- b) Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo previste dai contratti collettivi nazionali o dal Decreto legislativo 27/05/2005, n. 108.

M.1.13 Una copia del contratto collettivo e una copia delle norme nazionali devono essere conservate a bordo di tutte le navi battenti bandiera italiana a disposizione di tutti i lavoratori imbarcati e degli organi di vigilanza.

M.1.14 Il comandante della nave ha il diritto di esigere dai lavoratori marittimi le necessarie prestazioni di lavoro, anche sospendendo il programma di ore di lavoro e di ore di riposo e sino al ripristino delle normali condizioni di navigazione, per le attività inerenti:

- a) La sicurezza della navigazione in relazione a situazioni di emergenza per le persone imbarcate, per il carico trasportato e per la stessa nave.
- b) Le operazioni di soccorso ad altre unità mercantili o da pesca o di soccorso a persone in pericolo in mare.

M.1.15 Non appena possibile dopo che è stata ripristinata la normale condizione di navigazione, il coordinamento della nave deve far sì che i lavoratori marittimi, impegnati in attività lavorative in un periodo previsto di riposo, beneficino di un adeguato periodo di riposo.

M.1.16 Al fine di consentire agli organi di vigilanza la verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo 108/2005, a bordo di tutte le unità mercantili battenti bandiera italiana adibite a navigazione marittima, deve essere presente, a cura dell'armatore, un registro su cui sono riportate le ore giornaliere di lavoro o le ore giornaliere di riposo dei lavoratori marittimi

M.1.17 Per riferimento si riporta copia del modello di registro di cui all'articolo 4 e allegato B del decreto legislativo 108/2005, redatto in lingua italiana ed inglese (allegato 25).

M.1.18 Il registro deve essere presentato, a cura dell'armatore, all'Autorità Marittima competente per territorio, la quale constata la conformità del registro al modello stabilito dal Decreto legislativo 108/2005, appone il proprio visto, la data di vidimazione e la dichiarazione attestante il numero di pagine complessive di cui si compone il registro.

M.1.19 Le annotazioni sul registro dovranno seguire un ordine progressivo di data, senza spazi vuoti, senza cancellazioni o abrasioni e , laddove necessario le correzioni o rettifiche devono essere eseguite in modo tale che il testo cancellato o sostituito risulti leggibile.

M.1.20 Il lavoratore marittimo deve ricevere, a cura dell'armatore, il riepilogo individuale **mensile entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento**, firmato dal Comandante della nave o da un ufficiale da questi delegato e dal lavoratore marittimo cui si riferisce il riepilogo.

M.1.21 Il modello di registro deve essere esaminato e vistato in occasione delle visite di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 effettuate dagli organi di vigilanza mediante le Commissioni territoriali indicate dall'articolo 31 del citato decreto 271/1999. Ove le visite periodiche non siano previste, il modello di registro va comunque vistato, a cadenza biennale, a cura dell'Autorità Marittima.

N. CONVENZIONE STCW - REGOLA VIII - SEZIONE A-VIII/2 del Codice STCW

Ai sensi di quanto contenuto nel Capitolo VIII.2 - Regola VIII.2 della Convenzione STCW '78 nella sua versione aggiornata e nella relativa Sezione A/VIII.2 del Codice STCW per tutto il personale impiegato in servizio di guardia specialmente per quello impiegato a bordo di navi speciali che trasportano merci nocive, pericolose, tossiche o altamente infiammabili o a bordo di navi con sistemi di propulsione o con equipaggiamenti ausiliari speciali deve essere presente una guida per la tenuta della guardia sia in coperta che in macchina.

N.1. Gestione delle guardia in coperta

N.1.1 La Compagnia di navigazione deve emanare una guida, in lingua italiana e nella lingua di lavoro a bordo, per i Comandanti e gli Ufficiali incaricati di una guardia in navigazione contenente le corrette procedure di tenuta della guardia in coperta attraverso una lista di controllo per ogni nave tenendo conto dei seguenti principi di gestione:

- a) un numero sufficiente di marittimi qualificati per la tenuta della guardia sul ponte per garantire che tutti i compiti possano essere compiuti in modo efficace;
- b) tutti i marittimi assegnati alla guardia in navigazione devono essere adeguatamente qualificati ed essere adatti a compiere i loro doveri in modo efficace;
- c) i doveri devono essere assegnati in modo chiaro ed univoco a specifici marittimi, i quali dovrebbero confermare di aver compreso le loro responsabilità;
- d) i doveri devono essere compiuti in base ad un chiaro ordine di priorità;
- e) nessun membro della guardia in navigazione deve essere assegnato a o più doveri o a maggiori difficoltà di quelli che possono essere compiuti in modo efficace;
- f) i membri della guardia in navigazione non devono essere assegnati a doveri, incarichi o postazioni diversi finché l'Ufficiale di guardia non sia certo che la rettifica possa essere compiuta in modo efficace ed efficiente;
- g) gli strumenti e l'equipaggiamento considerati necessari per lo svolgimento efficace dei doveri devono essere prontamente disponibili ai membri designati per la guardia in navigazione;

- h) le comunicazioni tra i membri della guardia in navigazione devono essere chiare, immediate, affidabili e attinenti all'impegno reale;
- i) devono essere evitate le attività non necessarie e le distrazioni;
- j) tutto l'equipaggiamento di coperta deve essere operativo in modo corretto e se non lo fosse, l'Ufficiale incaricato della guardia in navigazione deve tenere conto di qualsiasi malfunzionamento che può sussistere quando si devono prendere decisioni a livello operativo;
- k) tutte le informazioni contenute, raccolte, gestite ed interpretate nella guida devono essere rese disponibili per coloro i quali le richiedano per adempiere ai loro doveri;
- l) i materiali non necessari non dovrebbero essere posizionati sul ponte o su una zona di lavoro;
- m) i membri della guardia in navigazione devono sempre essere preparati a rispondere in modo efficace ed efficiente ai cambiamenti delle circostanze.

N.2. Gestione della guardia in macchina

N.2.1 La Compagnia di navigazione deve emanare una guida, in lingua italiana e nella lingua di lavoro a bordo, per i Direttori di Macchina e gli Ufficiali di Macchina incaricati di una guardia in sala macchine contenente le corrette procedure di tenuta della guardia in sala macchine attraverso una lista di controllo per ogni nave tenendo conto dei seguenti principi di gestione delle risorse in sala macchine:

- a) un numero sufficiente di marittimi qualificati per la tenuta della guardia in sala macchine per garantire che tutti i compiti possano essere compiuti in modo efficace;
- b) tutti i marittimi assegnati alla guardia in sala macchine devono essere adeguatamente qualificati ed essere adatti a compiere i loro doveri in modo efficace;
- c) i doveri devono essere assegnati in modo chiaro ed univoco a specifici individui, i quali dovrebbero confermare di aver compreso le loro responsabilità;
- d) i doveri devono essere compiuti in base ad un chiaro ordine di priorità;
- e) nessun membro della guardia in sala macchine dovrebbe essere assegnato a o più doveri o a maggiori difficoltà di quelli che possono essere compiuti in modo efficace;
- f) i membri della guardia in navigazione non devono essere assegnati a doveri, incarichi o postazioni diversi finché l'Ufficiale di guardia non sia certo che la rettifica possa essere compiuta in modo efficace ed efficiente;
- g) gli strumenti e l'equipaggiamento considerati necessari per lo svolgimento efficace dei doveri deve essere prontamente disponibile ai membri designati per la guardia in sala macchine;
- h) le comunicazioni tra i membri della guardia in sala macchine devono essere chiare, immediate, affidabili e attinenti all'impegno reale;

- i) devono essere evitate le attività non necessarie e le distrazioni;
- j) tutto l'equipaggiamento di macchina deve essere operativo in modo corretto e se non lo fosse, l'Ufficiale incaricato della guardia in sala
- k) macchine deve tenere conto di qualsiasi malfunzionamento che può sussistere quando di devono prendere decisioni a livello operativo;
- l) tutte le informazioni contenute, raccolte, gestite ed interpretate nella guida devono essere rese disponibili per coloro i quali le richiedano per adempiere ai loro doveri;
- m) i materiali non necessari non dovrebbero essere posizionati in modo da ostacolare le operazioni di macchina;
- n) i membri della guardia in sala macchine devono sempre essere preparati a rispondere in modo efficace ed efficiente ai cambiamenti delle circostanze;
- o) deve essere assicurato il monitoraggio di dati chiari ed efficaci finalizzati all'identificazione delle possibili aree interessate da equipaggiamenti o sistemi al fine di prevenire interruzioni/infortuni/incidenti;
- p) devono essere sviluppati metodi di informazioni su controlli incrociati, dati ed indicazioni al fine di garantire l'effettiva verifica su qualsiasi tipo specifico di equipaggiamento, sistema o componente.

O. CONVENZIONE STCW Certificazioni rilasciate da altre Amministrazioni

O.1. Regola IV - Certificati GMDSS

O.1.1 Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, l'Amministrazione competente per i certificati adeguati di cui alle Regole IV/1 paragrafo 3 e Regola IV/2 della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, per il riconoscimento dei certificati generali e limitati di operatore GMDSS (GOC e ROC) rilasciati dalle Amministrazioni pubbliche dei Paesi appartenenti all'Unione Europea, è il Ministero delle Comunicazioni, il quale con una nota n. 7717 del 26/10/1999, ad ogni buon fine allegata in copia (allegato 26), ha stabilito che il riconoscimento dei certificati riguarda solo ed esclusivamente i certificati di abilitazione all'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo che utilizzano le frequenze e le tecniche del GMDSS e non gli attestati di superamento del corso di preparazione.

O.1.2 Il riconoscimento di tali certificati è condizionato dalla conformità al Regolamento delle radiocomunicazioni annesso alla Convenzione delle telecomunicazioni ed alla Raccomandazione CEPT T/R 31.03. Infatti il Ministero delle Comunicazioni appone il visto di endorsement solo ed esclusivamente su certificati riportanti precisi riferimenti al Regolamento e Raccomandazione sopra citata.

O.2. Regola VI/4 Certificati Primo Soccorso Sanitario (First Aid) Certificati Assistenza Medica (Medical Care)

O.2.1 Ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324, l'Amministrazione competente per i certificati adeguati di cui alla Regola VI/4 della Convenzione STCW'78 nella sua versione aggiornata, per il riconoscimento dei certificati in materia di assistenza medica (medical care) e primo soccorso sanitario (first aid) è il Ministero della Salute il quale ha trasmesso una circolare prot. 10 E/868 del 09/09/2003 con la quale dispone le procedure per il riconoscimento di tali certificati e, che per ogni buon fine viene allegata in copia (allegato 27).

P. Abrogazioni

P.1 Tutte le disposizioni in qualsiasi modo comunicate (Circolari, Lettere Circolari, lettere, fax, e-mail) in contrasto con le disposizioni riportate nella presente Circolare sono abrogate.

P.2. Sono abrogate esplicitamente le seguenti LETTERE CIRCOLARI:

Prot.	DATA	OGGETTO
9294	1/2/2000	Riconoscimento certificati Goc e Roc - GMDSS rilasciati dai Paesi dell'Unione Europea
0430	16/01/2001	Convenzione IMO STCW/78 - Emendamenti 95 - Capitoli II e III - Requisiti abilitazioni e certificazioni dei comandanti, ufficiali e comuni di coperta e di macchina.
7635	17/10/2001	Basic Training - Addestramento di base.
9140	21/12/2001	Competenze in materia di primo soccorso sanitario - Convenzione IMO STCW '95 Regola VI/1 - Sezione A-VI/1-3 del Codice STCW '95.
9141	21/12/2001	Addestramento di base - Convenzione IMO STCW '95 Regola VI/1 Sezione A-VI/1 paragrafo 2 del Codice STCW '95
9335	31/12/2001	Convenzione IMO STCW '95. Legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3788	02/05/2002	Convenzione IMO STCW '95
5369	25/06/2002	Imbarco di Ufficiali di coperta su navi battenti bandiera italiana.
6190	23/07/2002	Imbarco di Ufficiali di coperta su navi battenti bandiera italiana.
6209	24/07/2002	Articolo 11 del decreto legislativo 27/07/1999, n. 271 - Orario di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca
6351	29/07/2002	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
9536	22/11/2002	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
9311	19/12/2002	Convenzione sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia (IMO S.T.C.W. '95)

Prot.	DATA	OGGETTO
0503	27/01/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
1976	06/03/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
2022	10/03/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
5200	16/07/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
6387	30/09/2003	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
6284	06/10/2003	Certificati IMO STCW '95. Riconoscimento ex art. 7, comma 1, DPR 324/2001.
7536	20/11/2003	Riconoscimento dei corsi di formazione professionali IMO STCW '95 per cittadini italiani e comunitari frequentati presso centri di formazione riconosciuti da un Paese dell'Unione Europea
7921	09/12/2003	Riconoscimento dei corsi di formazione professionali IMO STCW '95 per cittadini italiani e comunitari frequentati presso centri di formazione riconosciuti da un Paese dell'Unione Europea.
4589	01/07/2004	Decreto Ministeriale 20/05/2004, concernente i certificati adeguati emessi dalle Autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione Europea.
4938	14/07/2004	Procedure per l'imbarco di marittimi stranieri su navi italiane
7720	10/11/2004	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95
762	3/02/2005	Procedure per l'imbarco di marittimi stranieri su navi italiane
2791	09/05/2005	Certificazioni IMO STCW '95
6124	28/09/2006	Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO-STCW/95
7707	24/10/2006	Procedure di rinnovo e rilascio dei certificati adeguati IMO STCW '95 . Articolo 6 D.P.R. 324/2001
8571	09/11/2006	
4955	16/03/2007	Corsi Radar Osservatore normale - Radar A.R.P.A. - Radar A.R.P.A Bridge Teamwork ricerca e salvataggio - Decreti direttoriali 7/08/2001.
8055	10/05/2007	

P.3. Sono abrogate le seguenti CIRCOLARI:

N.	SERIE	DATA	PROT.	OGGETTO
2	XIII	02/08/200 1	6234	<i>Requisiti minimi obbligatori per l'addestramento di base in sicurezza personale e responsabilità sociali – Convenzione IMO STCW/78 – Emendamenti 95 – Regola VI/1</i>
3	XIII	3/10/2001	7303	<i>Convenzione IMO STCW/78 – Emendamenti 1995 – corsi di addestramento per il personale imbarcato, previsti dalle Regole II/1, II/2, V/1, V/3 e VI/1.</i>
5	XIII	17/07/200 2	5927	<i>Certificazioni prescritte dalla Convenzione IMO STCW '95</i>
6	XIII	6/11/2002	9197	<i>Decreto 9/10/2002. sostituzione del modello di certificato di marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio MAMS</i>
13	XIII	12/04/200 6	1245	<i>Rinnovo dei certificati adeguati – articolo 6 D.P.R. 324/2001</i>

Il Direttore Generale
Dott. Enrico Maria Pujia



SOMMARIO

A. DEFINIZIONI	2
B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
C. NORME TRANSITORIE	4
D. CONVENZIONE STCW - CAPITOLI II e III	6
D.1. Abilitazioni professionali di coperta e di macchina	6
D.2. Rinnovo dei certificati adeguati	10
D.3. Diporto	14
D.4. Compilazione dei certificati adeguati	15
E. CONVENZIONE STCW - REGOLA I/6 e Sezione A-I/6 del Codice STCW	17
E.1. Corsi di addestramento professionale	17
F. CONVENZIONE STCW - REGOLA I/7	19
F.1. Comunicazioni ed informazioni per l'IMO	19
G. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO V – Sezione A-V del Codice STCW	
Addestramento specifico per talune tipologie di navi	20
Regola V/1. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi gasiere, petroliere e chimichiere	20
G.1. Corso di familiarizzazione D.D. 7 agosto 2001.	20
G.2. Corsi di sicurezza per navi petroliere D.D. 18 luglio 1991, Corsi di sicurezza per navi gasiere D.D. 18 luglio 1991, Corsi di sicurezza per navi chimichiere D.D. 31 luglio 2001.	20
G.3. Regola V/2. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi passeggeri di tipo Ro-ro.	21
G.4. Regola V/3. Addestramento richiesto per l'imbarco su navi passeggeri diverse dal tipo Ro-ro.	21
H. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO VI – Regola VI/1 e VI/2	22
H.1 Regola VI/1 basic training addestramento di base	22
H.2. Regola VI/2-1 Marittimo abilitato per i mezzi di salvataggio M.A.M.S. Decreto Direttoriale 21 gennaio 2008 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2008.	22
H.3 Regola VI/2-2 Decreto Direttoriale 28 gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28/02/2008 Marittimo abilitato per i battelli di salvataggio veloci M.A.B.E.V.	25
I. CONVENZIONE STCW – REG. I/8	27
I.1. Svolgimento dei corsi di addestramento professionale	27
I.2. Ammissione ai corsi	27
I.3. Propedeuticità dei corsi	27
I.4. Orario giornaliero delle lezioni	28
I.5. Fine corso ed inizio nuovo corso nella stessa giornata	28
I.6. Ammissione esami di recupero	29
I.7. Assenze	29
I.8. Corsi serali	29
I.9. Libretto personale	29
I.10. Manuale della Qualità	29
I.11. Commissione esaminatrice	30
I.12. Verbale d'esame	30
I.13. Corpo istruttori	30

I.14 Esami finali dei corsi radar osservatore normale – radar/A.R.P.A- RADAR/A.R.P.A./Bridge Teamwork/ricerca e salvataggio.	30
I.15 Disposizioni finali	31
L. CONVENZIONE STCW Regola I/10	31
L.1. Procedure per la convalida (endorsement) di marittimi stranieri su navi italiane.....	31
L.2. Inoltro della domanda.....	35
L.3. Rilascio e durata del certificato di convalida.....	36
L.4. Invio delle informazioni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti...	36
L.5. Procedura di autorizzazione trimestrale	37
L.6. Procedure di imbarco	38
M. CONVENZIONE STCW - CAPITOLO VIII SEZIONE A-VIII/1 del Codice STCW	39
M.1. Orario di lavoro a bordo delle navi	39
N. CONVENZIONE STCW – REGOLA VIII – SEZIONE A-VIII/2 del Codice STCW	42
N.1. Gestione delle guardia in coperta	42
N.2. Gestione della guardia in macchina	43
O. CONVENZIONE STCW Certificazioni rilasciate da altre Amministrazioni	44
O.1. Regola IV - Certificati GMDSS.....	44
O.2. Regola VI/4 Certificati Primo Soccorso Sanitario (First Aid).....	45
Certificati Assistenza Medica (Medical Care).....	45
P. Abrogazioni	46

ALLEGATI

1. Tabella definitiva	punto C.5
2. Dichiarazione di sbarco	punto D.1.13
3. Tabella rinnovi	punto D.2.6
4. riepilogo addestramenti	punto D.2.13
5. elenco abilitazioni	punto D.4.7
6. elenco certificati emessi	punto D.4.11
7. endorsement Reg. V/2	punto G.4.4
8. endorsement Reg. V/3	punto G.4.4
9. attestato basic training	punto H.1.2
10. attestato MAMS	punto H.2.6
11. endorsement MAMS	punto H.2.13
12. attestato MABEV	punto H.3.6
13. endorsement MABEV	punto H.3.13
14. attestazione lingua italiana	punto L.1.4
14bis. Delega I ufficio italiano	punto L.1.6
14ter. Attestazione ufficiale straniero	punto L.2.4
15. autorizzazioni provvisorie	punto L.1.9
16. elenco convalide emesse	punto L.4.2
17 elenco endorsement stranieri	punto L.4.2
18. riepilogo dati	punto L.4.4
19. riepilogo dati	punto L.4.4
20. riepilogo dati	punto L.4.4
21. riepilogo dati	punto L.4.4
22. autorizzazione all'imbarco	punto L.5.3
23. convenzione arruolamento	punto L.6.1
24. tabella servizio	punto M.1.12
25. registro orario di lavoro	punto M.1.17
26. nota Ministero Comunicazioni	punto O.1.1
27. nota Ministero Salute	punto O.2.1

MARITTIMO CHE ABBA SUPERATO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO RIPORTATO NELLA SEGUENTE TABELLA MA NON ANCORA IN POSSESSO DI UN CORRISPONDENTE CERTIFICATO IMO STCW	NAVIGAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO IMO	RILASCIO DEL CERTIFICATO IMO STCW '95
CAPITANO SUPERIORE DI LUNGO CORSO ARTICOLO 249 DEL REGOLAMENTO AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE	CORSI STCW + 10 ANNI DI NAVIGAZIONE DI CUI ALMENO 3 AL COMANDO SU NAVI CON STAZZA PARI O SUP. A 3000 GT	COMANDANTE SU NAVI PARI O SUP. A 3000 GT
CAPITANO DI LUNGO CORSO ARTICOLO 248 DEL REGOLAMENTO AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE	CORSI STCW +48 MESI DI NAVIGAZIONE DI CUI 12 MESI COME UFFICIALE RESP. DI UNA GUARDIA SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORI A 3000 GT	PRIMO UFFICIALE SU NAVI PARI O SUP. A 3000 GT
	CORSI STCW +48 MESI DI NAVIGAZIONE DI CUI 12 MESI COME 1 UFFICIALE SU NAVI DI STAZZA PARI O SUPERIORE A 3000 GT OVVERO 12 MESI FUORI DALLO STRETTO DI GIBILTERRA O DAL CANALE DI SUEZ	COMANDANTE SU NAVI PARI O SUP. A 3000 GT
ASPIRANTE CAPITANO DI LUNGO CORSO ARTICOLO 250 DEL REGOLAMENTO AL CODICE DELLA NAVIGAZIONE	CORSI STCW + 18 MESI DI NAVIGAZIONE DI CUI 6 COME ALLIEVO	UFFICIALE DI NAVIGAZIONE
PADRONE MARITTIMO DI 1 CLASSE PER IL TRAFFICO ARTICOLO 253 RCN SOLO PER LA PARTE DEL TRAFFICO	CORSI STCW + 48 MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI COPERTA	UFFICIALE DI NAVIGAZIONE
PADRONE MARITTIMO DI 2 CLASSE PER IL TRAFFICO ARTICOLO 253 BIS RCN SOLO PER LA PARTE DEL TRAFFICO	CORSI STCW + 48 MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI COPERTA	UFFICIALE DI NAVIGAZIONE
MARINAIO AUTORIZZATO AL TRAFFICO ARTICOLO 256 RCN SOLO PER LA PARTE DEL TRAFFICO	48 MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI COPERTA CORSI STCW	UFFICIALE SU NAVI VIAGGI COSTIERI
	36 MESI COME UFFICIALE RESP. DI UNA GUARDIA CORSI STCW	COMANDANTE SU NAVI CHE COMPIONO VIAGGI COSTIERI

sezione macchina

allegato 1 (punto C.5) - tabella transitoria (in vigore dal 01/02/2008 al 31/07/2009)

MARITTIMO CHE ABBA SUPERATO CON ESITO FAVOREVOLE UN ESAME PER IL CONSEGUIMENTO DI UN TITOLO PROFESSIONALE MARITTIMO RIPORTATO NELLA SEGUENTE TABELLA MA NON ANCORA IN POSSESSO DI UN CORRISPONDENTE CERTIFICATO IMO STCW	NAVIGAZIONE RICHIESTA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO IMO	RILASCIO DEL CERTIFICATO IMO STCW '95
CAPITANO SUPERIORE DI MACCHINA ARTICOLO 265 RCN	CORSI STCW + 10 IN SERVIZIO DI MACCHINA DI CUI 3 ANNI IN DIREZIONE DI MACCHINA E DEI 10 TOTALI 1 ANNO SU PIROSCAFI E 1 ANNO SU MOTONAVI	DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PARI O SUP. A 3000 KW
CAPITANO DI MACCHINA ARTICOLO 266 RCN	CORSI STCW + AVER LAVORATO PER 12 MESI PRESSO STABILIMENTO MECCANICO NELLA COSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI MACCHINE + 36 MESI DI SERVIZIO IN MACCHINA DI CUI 6 SU PIROSCAFI E 6 MESI SU MOTONAVI DI CUI 12 COME UFFICIALE OPPURE 48 MESI DI SERVIZIO IN MACCHINA DI CUI 6 SU PIROSCAFI E 6 MESI SU MOTONAVI DI CUI 12 COME UFFICIALE	PRIMO UFFICIALE APPARATO MOTORE SUP. A 3000 KW
	CORSI STCW + AVER LAVORATO PER 12 MESI PRESSO STABILIMENTO MECCANICO NELLA COSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI MACCHINE + 36 MESI DI SERVIZIO IN MACCHINA DI CUI 6 SU PIROSCAFI E 6 MESI SU MOTONAVI DI CUI 12 COME 1° UFFICIALE OPPURE 48 MESI DI SERVIZIO IN MACCHINA DI CUI 6 SU PIROSCAFI E 6 MESI SU MOTONAVI DI CUI 12 COME 1° UFFICIALE	DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI CON APPARATO MOTORE PARI O SUP. A 3000 KW
ASPIRANTE CAPITANO DI MACCHINA ARTICOLO 267 RCN	CORSI STCW + 18 MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA OPPURE 12 MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA E 6 MESI PRESSO STABILIMENTO MECCANICO NELLA COSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI MACCHINE	UFFICIALE DI MACCHINA
MECCANICO NAVALE DI PRIMA CLASSE SPECIALIZZATO ARTICOLO 270 SOLO PER LA PARTE RELATIVA AL TRAFFICO	CORSI STCW + 18 MESI IN NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA DI CUI 6 SU MOTONAVI E 6 SU PIROSCAFI	UFFICIALE DI MACCHINA
MECCANICO NAVALE DI PRIMA CLASSE	CORSI STCW + 18 MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA DI CUI 6 SU MOTONAVI E 6 SU PIROSCAFI E 18 MESI PRESSO STABILIMENTO MECCANICO NELLA COSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI MACCHINE	UFFICIALE DI MACCHINA
MECCANICO NAVALE DI SECONDA CLASSE	CORSI STCW + 18 MESI DI NAVIGAZIONE IN SERVIZIO DI MACCHINA	UFFICIALE DI MACCHINA

Nome Nave/Ship's name
Società Armatrice/Owner

Dichiarazione di Sbarco
Certificate of Discharge

GT:
Potenza Propulsione/Propulsion Power: KW
Bandiera/Port of Registry:
IMO No.:
Tipologia di Navigazione/Type of Navigation:

Si certifica che il Sig.
This i sto certify that Mr.
Iscritto al N.
Seaman book no.
E' stato imbarcato sulla nave
Has been embarked on the
Con la qualifica di
With the rank
Partenza da
Sailing from

nato a
born
Compartimento marittimo di
of

il
on

dal
from

sulla tratta
on route

al
to

Motivo dello sbarco
Reason for discharge

La presente dichiarazione viene rilasciata su richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge)
The above statement is given by request of the seaman

Timbro della Nave

Firma del Comandante

SEZIONE COPERTA

CERTIFICATO POSSEDUTO	NAVIGAZIONE EFFETTUATA	RINNOVO DEL CERTIFICATO
Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT	12 MESI COME I UFFICIALE* SU NAVI PARI O SUPERIORI A 3000 GT	Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
	12 MESI COME COMANDANTE SU NAVI TRA 500 E 3000 GT	Comandante su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT
	SE PIU' DI SEI MESI COME COMANDANTE SU NAVI INFERIORI A 500 GT	Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT
Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT	12 MESI COME I UFFICIALE* SU NAVI TRA 500 E 3000 GT	Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT
	12 MESI COME COMANDANTE SU NAVI INFERIORI A 500 GT	Comandante su navi di stazza tra 500 e 3000 GT
	SE PIU' DI SEI MESI COME COMANDANTE SU NAVI INFERIORI A 500 GT	Comandante su navi che compiono viaggi costieri
Comandante su navi che compiono viaggi costieri	12 MESI COME I UFFICIALE SU NAVI CHE COMPIONO VIAGGI COSTIERI	Comandante su navi che compiono viaggi costieri
I Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiore a 3000 GT	12 MESI COME I UFFICIALE* DI NAVIGAZIONE SU NAVI PARI O SUPERIORI A 3000 GT	I Ufficiale di coperta pari o superiore a 3000 GT
	12 MESI COME UFFICIALE* DI NAVIGAZIONE SU NAVI TRA 500 E 3000 GT	I Ufficiale di coperta pari o superiore a 3000 GT
	SE PIU' DI 6 MESI COME UFFICIALE* DI NAVIGAZIONE SU NAVI INFERIORI A 500 GT	ufficiale di navigazione
I Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT	12 MESI COME I UFFICIALE* DI COPERTA SU NAVI COMPRESSE TRA 500 E 3000 GT	I ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
	12 MESI COME I UFFICIALE* DI COPERTA SU NAVI INFERIORI A 500 GT	I ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT
Ufficiale di navigazione	SE PIU' DI SEI MESI COME UFFICIALE SU NAVI INFERIORI A 500 GT	Ufficiale di navigazione

- durante il periodo di navigazione l'ufficiale deve essere responsabile di un servizio di guardia in coperta.
- E' opportuno comunque evidenziare che il titolare di un certificato abilitante le funzioni a "livello operativo" non può rinnovare il certificato avendo effettuato i 12 mesi di navigazione a "livello di supporto".

SEZIONE MACCHINA

Direttore di Macchina su navi con potenza propulsiva pari o superiore a 3000 KW	12 MESI COME DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI TRA 500 E 3000 KW	Direttore di Macchina su navi con potenza propulsiva pari o superiore a 3000 KW
	SE PIU' DI SEI MESI COME DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI INFERIORI A 500 KW	Direttore di Macchina su navi con potenza propulsiva tra 500 e 3000 KW
	SE PIU' DI SEI MESI COME DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI INFERIORI A 500 KW	I Ufficiale di Macchina su navi con potenza propulsiva pari o superiore a 3000 KW
Direttore di Macchina su navi con potenza propulsiva tra 500 e 3000 KW	12 MESI COME DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI TRA 500 E 3000 KW	Direttore di Macchina su navi con potenza propulsiva pari o superiore a 3000 KW
	SE PIU' DI SEI MESI DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI INFERIORI A 500 KW	Direttore di Macchina su navi con potenza propulsiva tra 500 e 3000 KW
	SE PIU' DI SEI MESI DIRETTORE DI MACCHINA SU NAVI INFERIORI A 500 KW	I Ufficiale di Macchina su navi con potenza propulsiva pari o superiore a 3000 KW
I Ufficiale di macchina su navi di stazza pari o superiore a 3000 KW	12 MESI COME I UFFICIALE* DI MACCHINA SU NAVI PARI O SUPERIORI A 3000 KW	I Ufficiale di macchina pari o superiore a 3000 KW
	12 MESI COME UFFICIALE * DI MACCHINA SU NAVI TRA 500 E 3000 KW	I Ufficiale di macchina pari o superiore a 3000 KW
	SE PIU' DI 6 MESI COME UFFICIALE* DI MACCHINA SU NAVI INFERIORI A 500 KW	Ufficiale di Macchina

- durante il periodo di navigazione l'ufficiale deve essere responsabile di un servizio di guardia in macchina .
- E' opportuno comunque evidenziare che il titolare di un certificato abilitante le funzioni a "livello operativo" non può rinnovare il certificato avendo effettuato i 12 mesi di navigazione a "livello di supporto".



Ministry of Infrastructure and Transport
CAPITANERIA DI PORTO DI
Maritime Authority

Si certifica che il Sig.

We hereby certify that Mr

matricola n.

seaman's book no.

risulta aver effettuato con esito positivo i corsi di seguito indicati, ai sensi delle Regole STCW di fianco indicate:

has attended with positive results the following courses in accordance with Regulation stated beside

nato il
born

codice fiscale

Fiscal code

CORSO DI ADDESTRAMENTO <i>Training course</i>	NUMERO O DATA ATTESTATO <i>Certificate's Number or date</i>	REGOLA CONVENZIONE STCW <i>STCW Convention Regulation</i>
ANTINCENDIO BASE <i>Basic firefighting</i>		Reg. VI/1 Sez. A-VI/1-2
SOPRAVVIVENZA E SALVATAGGIO <i>Personal survival technics</i>		
ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO SANITARIO ELEMENTARE <i>Elementary first aid</i>		
PSSR <i>Personal safety and social responsibilities</i>		
ANTICENDIO AVANZATO <i>Advanced firefighting</i>		Reg. VI/3 Sez. A-VI/3
RADAR OSSERVATORE NORMALE <i>Radar observation and plotting</i>		Reg. II/1 Reg. II/3
RADAR – A.R.P.A. <i>Use of automatic plotting aids</i>		Reg. II/1
BRIDGE TEAM WORK – RICERCA E SALVATAGGIO <i>Bridge team work search and rescue</i>		Reg. II/2
FAMILIARIZZAZIONE NAVI GASIERE, CHIMICHERE, PETROLIERE <i>Liquefied gas tanker, chemical tanker, oil tanker familiarization</i>		Reg. V/1-1

SICUREZZA NAVI PETROLIERE SICUREZZA NAVI GASIERE SICUREZZA NAVI CHIMICHERE <i>Liquified gas tanker, chemical tanker, oil tanker safety</i>		Reg. V/1-2
ADDESTRAMENTO NAVI PASSEGGERI RO/RO <i>Ro-Ro passengers ships</i>		Reg. V/2.4 Reg. V/2.5 Reg. V/2.6 Reg. V/2.7 Reg. V/2.8
ADDESTRAMENTO NAVI PASSEGGERI DIVERSE DAL TIPO RO-RO <i>Passengers ships other than Ro-Ro passengers ships</i>		Reg. V/3.4 Reg. V/3.5 Reg. V/3.6 Reg. V/3.7 Reg. V/3.8
MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO <i>Proficiency in survival craft</i>		Reg. VI/2-1
MARITTIMO ABILITATO PER I MEZZI DI EMERGENZA VELOCI <i>Proficiency in fast rescue boats</i>		Reg. VI/2-2

Data emissione _____
Issued date

Data di scadenza _____
Expiry date

Timbro e firma dell'Autorità Marittima
Official Seal and Signature of duly authorized official

SEZIONE DI COPERTA

Certificati IMO STCW	Regola	Traduzione in inglese
Comandante	II/2	Master on ships of 3000 gross tonnage or more
Comandante su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT	II/2	Master on ships of between 500 and 3000 gross tonnage
Comandante su navi che compiono viaggi costieri	II/3	Master on ships of less than 500 gross tonnage engaged on near coastal voyages
Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza pari o superiori a 3000 GT	II/2	Chief mate on ships of 3000 gross tonnage or more
Primo Ufficiale di coperta su navi di stazza compresa tra 500 e 3000 GT	II/2	Chief mate on ships of between 500 and 3000 gross tonnage
Ufficiale di navigazione di grado inferiore al primo responsabile di una guardia in navigazione	II/1	Officer in charge of a navigational watch on ships
Ufficiale di navigazione su navi che compiono viaggi costieri	II/3	Officer in charge of navigational watch on of less than 500 gross tonnage engaged on near coastal voyages
Comune di guardia in coperta	II/4	Rating forming part of a navigational watch

SEZIONE MACCHINA

Direttore di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw	III/2	Chief engineer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kw or more
Direttore di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw	III/3	Chief engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 and 3000 kw
Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale pari o superiore a 3000 Kw	III/2	Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of 3000 kw or more
Primo Ufficiale di macchina su navi con apparato motore principale tra 750 e 3000 Kw	III/3	Second engineer officer on ships powered by main propulsion machinery of between 750 and 3000 kw
Ufficiale di macchina	III/1	Officer in charge of engineering watch on ship powered of 750 Kw or more
Comune di guardia in macchina	III/4	Rating forming o fan engine room watch

Allegato 6
Elenco certificati emessi
Punto D.4.11

Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Matricola	
Residenza	
Codice fiscale	
Abilitazione	
Regola STCW	
Nr. Certificato	
Data emissione e scadenza	
Data rinnovo e scadenza	
Eventuale limitazione	
Cognome e nome	
Luogo e data di nascita	
Matricola	
Residenza	
Codice fiscale	
Abilitazione	
Regola STCW	
Nr. Certificato	
Data emissione e scadenza	
Data rinnovo e scadenza	
Eventuale limitazione	

Rappresentanza Diplomatica Consolare
D'Italia in.....

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi 1978, (STCW'78), nella sua versione aggiornata, Reg. V/2-4, Reg. V/2.5, Reg. V/2.6, Reg. V/2.7, Reg. V/2.8

Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the International standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978 (STCW '78), on its up-to-date version, Reg. V/2-4, Reg. V/2.5, Reg. V/2.6, Reg. V/2.7, Reg. V/2.8.

Si attesta che il certificato n.

rilasciato in data

We, hereby, state that the certificate no.

issued on

Al Sig. (cognome e nome)

To Mr. (name and surname)

matricola n.

compartimento di iscrizione

seaman book no.

da e per conto dell'Autorità dello Stato di

by or behalf of the Government of

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della Regola I/10 della sopracitata Convenzione, ed il legittimo titolare è abilitato all'imbarco su navi passeggeri ro-ro.

Is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above mentioned Convention, and the lawful holder is authorized to embark on ro-ro passenger ships

Rappresentanza Diplomatica Consolare
D'Italia in.....

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi 1978, (STCW'78), nella sua versione aggiornata, Reg. V/3-4, Reg. V/3.5, Reg. V/3.6, Reg. V/3.7, Reg. V/3.8

Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the International standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978 (STCW '78), on its up-to-date version, Reg. V/3-4, Reg. V/3.5, Reg. V/3.6, Reg. V/3.7, Reg. V/3.8.

Si attesta che il certificato n.

rilasciato in data

We, hereby, state that the certificate no.

issued on

Al Sig. (cognome e nome)

To Mr. (name and surname)

matricola n.

compartimento di iscrizione

seaman book no.

da e per conto dell'Autorità dello Stato di

by or behalf of the Government of

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della Regola I/10 della sopracitata

Convenzione, ed il legittimo titolare è abilitato all'imbarco su navi passeggeri ro-ro diverse dal tipo ro-ro.

Is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above mentioned Convention, and the lawful holder is authorized to embark on passenger ships other than ro-ro passenger ships



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ministry of Infrastructures and Transport

AUTORITA' MARITTIMA DI
Maritime Authority

ATTESTATO
Certificate

SI CERTIFICA
We hereby certify

Che il/la Sig./Sig.ra

.....
That Mr./Ms.

Nato/a ail.....
born in.....on.....

Codice fiscale.....
Fiscal code

ha effettuato l'addestramento in materia di addestramento di base a bordo di navi mercantili di cui alla Regola VI/1 della Convenzione Internazionale sugli standard di addestramento, certificazione e tenuta della guardia per i marittimi, STCW'78, nella sua versione aggiornata, ed alla Sezione A-VI/2 del Codice STCW'78, nella sua versione aggiornata.

has been trained on basic training in accordance with Regulation VI/1 of the International Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, STCW'78, on its up-to-date version, and with Sect. A-VI/2 of the STCW'78 Code, on its up-to-date version.

Data del rilascio..... valido fino al
Date of issue..... validity until.....

Titolare dell'attestato

Timbro e firma dell'Autorità Marittima

.....
Holder of statement

.....
*Official Seal and signature of duly
Authorized Officer*



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

Autorità Marittima
Maritime Authority

Si certifica che il marittimo (cognome e nome) _____
The Ministry of Transport certifies that (surname and name)

Nato a _____ il _____
Born in on

Compartimento Marittimo _____ matricola n. _____

Maritime Authority _____ seaman's book no.

ABILITATO PER I MEZZI DI SALVATAGGIO
Certificate of proficiency in survival craft and in rescue boats

Certificato emesso ai sensi della Regola VI/2 della Convenzione Internazionale STCW 78 nella sua versione aggiornata, della Sezione A-VI/2-1 del Codice STCW e ai sensi del Decreto Direttoriale

Certificate issued under the provisions of the regulation VI/2 of the International Convention of standard of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as emended- Section A-VI/2-1 STCW Code and in compliance with the procedures of Directorial Decree dated

Certificato n.
Certificate n.

Timbro ufficiale
Official Seal
Il Presidente della Commissione
The Commission President
Signature

Data di emissione
Issued on

Data di scadenza
The validity of this certificate is hereby extended until

Firma del titolare del certificate
Signature of the holder of the certificate

Data di riconvalida
Date of revalidation

Timbro Ufficiale
Official Seal

Il Comandante della Capitaneria di Porto
Timbro e firma

*The officer in command of the Port
Seal and signature*

Rappresentanza Diplomatica Consolare
D'Italia in.....

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi 1978, (STCW'78), nella sua versione aggiornata, Reg. VI/2-1.

Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the International standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978 (STCW '78), on its up-to-date version, Reg. VI/2-1.

Si attesta che il certificato n.

rilasciato in data

We, hereby, state that the certificate no.

issued on

Al Sig. (cognome e nome)

To Mr. (name and surname)

matricola n.

compartimento di iscrizione

seaman book no.

da e per conto dell'Autorità dello Stato di

by or behalf of the Government of

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della Regola I/10 della sopracitata Convenzione, ed il legittimo titolare è abilitato ai mezzi di salvataggio (M.A.M.S.).

Is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above mentioned Convention, and the lawful holder is competent in survival craft and rescue boats other than fast rescue boats.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

MINISTRY OF INFRASTRUCTURES AND TRANSPORT

Autorità Marittima
Maritime Authority

Si certifica che il marittimo _____ (cognome e nome) _____
The Ministry of Transport certifies that _____ (surname and name)

Nato a _____ il _____ matricola n. _____
Born in _____ on _____ seaman's book n. _____

Compartimento Marittimo _____ in data _____
Marine Department of _____ on date _____

ha superato con esito favorevole l'esame per il conseguimento del
has demonstrated approved familiarization and instruction of competence on

**CERTIFICATO DI MARITTIMO ABILITATO PER I BATTELLI DI SALVATAGGIO
VELOCI**
*Certificate of proficiency in survival craft and in fast rescue
boats*

Certificato emesso ai sensi della Regola VI/2 della Convenzione Internazionale STCW 78
nella sua versione aggiornata, della Sezione A-VI/2-2 del Codice STCW e ai sensi del
Decreto Direttoriale

*Certificate issued under the provisions of the regulation VI/2 of the International
Convention of standard of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as
emended- Section A-VI/2-2 STCW Code and in compliance with the procedures of
Directorial Decree dated*

Certificato n.
Certificate n.

Il Presidente della Commissione
The Commission President
Signature

Data di emissione
Issued on

Data di scadenza
The validity of this certificate is hereby extended
until

Firma del titolare del certificate
Signature of the holder of the certificate

Data di riconvalida
Date of revalidation

Timbro Ufficiale
Official Seal

Il Comandante della Capitaneria di Porto
Timbro e firma

The officer in command of the Port
Seal and signature

Rappresentanza Diplomatica Consolare
D'Italia in.....

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della Convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi 1978, (STCW'78), nella sua versione aggiornata, Reg. VI/2-2.

Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the International standards of training, certification and watchkeeping for seafarers 1978 (STCW '78), on its up-to-date version, Reg. VI/2-2.

Si attesta che il certificato n.

rilasciato in data

We, hereby, state that the certificate no.

issued on

Al Sig. (cognome e nome)

To Mr. (name and surname)

matricola n.

compartimento di iscrizione

seaman book no.

da e per conto dell'Autorità dello Stato di

by or behalf of the Government of

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della Regola I/10 della sopracitata Convenzione, ed il legittimo titolare è abilitato ai mezzi di salvataggio veloci (M.A.B.E.V.)

Is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above mentioned Convention, and the lawful holder is competent in fast rescue boats.

(carta intestata della Società)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto [●], nato a [●] il [●] e residente a [●] in via [●] in qualità di [●] della Società [●]

conscio delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e che, in tale eventualità, sarà comunque dichiarato decaduto dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento adottato in base a detta falsa dichiarazione (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

dichiara quanto segue:

il Signor [●], nato a [●] il [●], di cittadinanza [**comunitaria**], destinato all'imbarco sulla M/n "[●]" di bandiera italiana in qualità di **Comandante**, è in possesso di adeguata qualificazione professionale e di una appropriata padronanza della lingua italiana nonché della legislazione italiana richiesta per l'assolvimento dei compiti di tenere i libri di bordo e di svolgere le funzioni pubbliche a bordo della suddetta nave.

Luogo e Data

Dichiarante

(Carta intestata della Società)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto [●], nato a [●] il [●] e residente a [●] in via [●] in qualità di [●] della Società [●]

consocio delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e che, in tale eventualità, sarà comunque dichiarato decaduto dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento adottato in base a detta falsa dichiarazione (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

dichiara quanto segue:

il Signor [●], nato a [●] il [●], di cittadinanza [**comunitaria**], destinato all'imbarco sulla M/n "[●]" di bandiera italiana in qualità di **Comandante**, è in possesso di adeguata qualificazione professionale e di una appropriata padronanza della lingua comune di lavoro parlata a bordo della nave sopraindicata, delegherà al Sig. [●], nato a [●] il [●], di cittadinanza [**italiana**], Ufficiale di coperta a bordo della M/n "[●]" il compito di tenere i libri di bordo e di svolgere le funzioni pubbliche a bordo della suddetta nave.

Copia del documento comprovante l'avvenuta delega dei suddetti compiti al Primo Ufficiale Signor [●] sarà fornita a Codesta Autorità Marittima, ove richiesto.

Luogo e Data

Dichiarante

(carta intestata della Società)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

(Articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto [●], nato a [●] il [●] e residente a [●] in via [●] in qualità di [●] della Società [●]

conscio delle responsabilità penali di cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità (art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) e che, in tale eventualità, sarà comunque dichiarato decaduto dai benefici conseguiti in seguito al provvedimento adottato in base a detta falsa dichiarazione (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445);

dichiara quanto segue:

il comando della nave [●] è affidato al Signor [●], nato a [●] il [●], di cittadinanza [italiana];

il Signor [●], nato a [●] il [●], di cittadinanza [●], destinato all'imbarco sulla M/n "[●]" di bandiera italiana in qualità di **Primo Ufficiale di coperta**, ha padronanza della lingua comune di lavoro parlata a bordo della nave [●];

al Signor [●], nato a [●] il [●], di cittadinanza [●], destinato all'imbarco sulla M/n "[●]" di bandiera italiana in qualità di **Primo Ufficiale di coperta**, non saranno delegate le funzioni di comando della nave [●]

Luogo e Data

Dichiarante

Alla Rappresentanza Diplomatica
Consolare Italiana in

To Italian Embassy

Oggetto: Richiesta convalida certificato IMO STCW '95.

Subject: Application for endorsement of an IMO STCW'95 Certificate of Competence.

Il sottoscritto/*The Undersigned*

nato a/*born in*

Di nazionalità/*nationality*

Possessore del certificato IMO n./*Holder of IMO CoC no.*

abilitante alle funzioni di/*with function*

rilasciato dallo Stato/*issued by Maritime Authority of*

ai sensi della Reg.

the Reg. della Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata/under

in data/*issued date*

of the STCW '78 Convention, on its up-to-date version
e valido fino al/*expiry date*

OVVERO/OR

Il sottoscritto/*The Undersigned*

nato a/*born in*

☐ Armatore/*Ship Owner* ☐ Legale Rappresentante/*Legal Representative* ☐ Agente/*Agent*

Della nave/*of the Ship*

CHIEDE/*ASKS FOR*

La convalida di riconoscimento del certificato IMO STCW'95 sopradescritto.

The endorsement of the IMO's certificate of competence above mentioned.

Al riguardo allega alla presente la seguente documentazione:*The following documents are attached to this application:*

- a) Fotocopia di un documento di riconoscimento del lavoratore marittimo (libretto di navigazione o altro);*copy of the seafarer's identity card or similar (i.e. seaman book, etc);*
- b) n. 2 fotografie preferibilmente uguali a quelle riportate nel documento di riconoscimento del lavoratore marittimo interessato alla convalida (endorsement);*no. 2 seafarers' photos;*
- c) Una marca da bollo per il rilascio del certificato di convalida;*Official stamp;*
- d) Copia del certificato adeguato per il quale si richiede la convalida.*copy of the Certificate of competence for which the endorsement is required.*

DATA E TIMBRO DELLA RAPPRESENTANZA PER ACCETTAZIONE

Date and Official seal for acceptance by the Embassy

L'originale della presente istanza, timbrata per accettazione dovrà essere custodita a bordo e vale come convalida (Reg. I/10.5 Convenzione STCW'78, nella sua versione aggiornata).

The application in original, stamped for acceptance by the Embassy must be kept available on board as evidence of the endorsement (Reg. I/10.5 STCW'78, on its up-to-date version)

(fronte)

COMPETENTE

AMMINISTRAZIONE

Convalida attestante il riconoscimento di un certificato rilasciato secondo le disposizioni della convenzione internazionale sugli standard di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, 1978, come modificata nel 1995.

Endorsement attesting the recognition of a certificate issued under the provisions of the international Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers, 1978, as amended in 1995.

Si attesta che il certificato n. rilasciato in data al sig.
We, hereby, state that the certificate n. issued on to Mr.

Cognome e nome Matricola n.
Surname and name Seaman's book n.

Da o per conto dell'Autorità dello Stato di
By or behalf of the Government of

è stato riconosciuto in conformità con le disposizioni della regola I/10 della sopra citata
is duly recognized in accordance with the provisions of regulation I/10 of the above

Convenzione, come emendata, ed il legittimo titolare è abilitato allo svolgimento delle seguenti
Convention, as amended, and the lawful holder is authorized to perform the following functions,

funzioni, al livello e con le limitazioni specificate, fino alla data di scadenza della presente.
at the levels specified, subject to any limitations indicated, until the date of expiry of any extension

convalida o delle sue estensioni di validità come appresso indicate:
of the validity of this endorsement as may be shown overleaf:

funzioni/functions	livello/level	limitazioni/limitations

Il legittimo titolare della presente convalida può assumere la seguente qualifica prevista dalle
The lawful holder of this endorsement may serve in the following capacity specified in the

vigenti tabelle di armamento approvate dall'Amministrazione:
applicable safe manning requirements of the Administration:

Qualifica/capacity	Limitazioni/limitations

Convalida n. emessa il scadenza il
Endorsement n. issued on expiry date

[illegible]

[illegible]

allegato 18 - riepilogo dati (punto L.4.4)

Endorsement Europei emessi				
Rappresentanza Diplomatica Consolare di.....				
Stato Europeo	Ufficiali di coperta (incluso il comandante)	Ufficiali di macchina	comuni	totale
Austria				0
Belgio				0
Bulgaria				0
Cipro				0
Danimarca				0
Estonia				0
Finlandia				0
Francia				0
Germania				0
Grecia				0
Irlanda				0
Islanda (SEE)				0
Lettonia				0
Lituania				0
Liechtenstein (SEE)				0
Lussemburgo				0
Malta				0
Norvegia (SEE)				0
Paesi Bassi				0
Polonia				0
Portogallo				0
Regno Unito				0
Repubblica Ceca				0
Romania				0
Slovacchia				0
Slovenia				0
Spagna				
Svezia				
Ungheria				

allegato 19 - riepilogo dati (punto L.4.4)

[illegible]

allegato 20 - riepilogo dati (punto L.4.4)

[illegible]

endorsement extra europei emessi				
Cancelleria Consolare di.....				
Stato Extra Europeo	ufficiali di coperta (incluso il comandante)	ufficiali di macchine	comuni	totale
Argentina				0
Australia				0
Brasile				0
Croazia				0
Cuba				0
Fed. Russia				0
Filippine				0
Georgia				0
India				0
Indonesia				0
Singapore				0
Turchia				0
Ucraina				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
totale	0	0	0	0

ALLA CAPITANERIA DI PORTO/
CANCELLERIA CONSOLARE DI

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD IMBARCARE CON UN CERTIFICATO STCW'95 RILASCIATO DA UN PAESE
TERZO - REGOLA I/10 COMMA 5 CONVENZIONE IMO STCW'95
Application for authorization to embark with a non U.E. STCW/95 certificate of competency - Regulation I/10, subsection 5, IMO STCW/95 Convention

Il sottoscritto rappresentante della società armatrice
The undersigned representative of the shipping company

CHIEDE
applies

l'autorizzazione all'imbarco a bordo della propria nave matricola
for authorization to embark on board of the own ship register n.
Compartimento Marittimo di nel porto di
Maritime Department of in the port of
del sig./sig.ra matricola
of Mr/Mrs seaman's book n.
nazionalità luogo di nascita data di nascita
nationality place of birth date of birth
residente a
address
con la qualifica di in quanto in possesso del certificato IMO STCW/95 n.
with the qualification of as holder of an IMO STCW/95 certificate n.
rilasciato da ai sensi della Regola della CONVENZIONE IMO STCW/95
issued by in compliance with Reg. of the IMO STCW/95 Convention
con validità fino al
valid until
A tale proposito, si allega copia vidimata della domanda di rilascio del certificato di conferma del certificato IMO
In view of the above, enclose an authentic copy of the application for an endorsement of the above mentioned STCW/95 certificate
STCW/95 sopra menzionato presentata presso l'Autorità Consolare italiana di in data
that has been submitted to Italian Consulate of on date.

Data
Date

FIRMA
signature

AUTORIZZAZIONE
Authorization

Ai sensi dell'art. 8 comma 4 del D.P.R. 9.5.2001, n. 324, si autorizza l'imbarco del sopra nominato marittimo su navi battenti
As art. 8 subsection 4 DPR 9.5.2001, n. 324, we authorize the embarkation of the above mentioned seafarer on Italian's flag ships

bandiera italiana, per l'espletamento delle funzioni di cui al certificato n. fino al al livello e con le
to perform the function specified on certificate n. until at the levels and

limitazioni indicate nel certificato stesso e subordinatamente al possesso degli altri requisiti di legge.
subject to any limitations indicated on the same certificate and also subject to possession of others requirements of Law.

DATA
Date

Prot. n.

Timbro ufficiale
Official Seal

Timbro e firma del rappresentante dell'Autorità competente
Seal and signature of the representative of the competent Authority

N. ____ Reg. Conv.

N. ____ Rep. Atti

Modello di CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO

Per marittimi Italiani/Comunitari/Extra-Comunitari su navi di bandiera Italiana (Registro Internazionale)

FORM of CONTRACT OF ENROLEMENT

For Italian/EU/Extra seafarers on board of vessels flying Italian flag

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ innanzi
The year _____ the day _____ of the month of _____ before

a Noi _____ Ufficiale di Porto, delegato dal Sig. _____
us _____ Harbour Officier, appointed by Mr. _____

Comandante di Porto a ricevere le convenzioni di arruolamento, si è presentato il Sig. _____ il
Harbour Master to receive contracts of enrolment, it appeared Mr. _____ who

quale in forza atto rogito Notaio _____ in data _____ è
by virtue of a deed notarised by the Notare _____ on the _____ has been

costituito procuratore della _____, C.F. _____,
appointed as attorney of _____, C.F. _____,

armatore della nave denominata _____ di tonnellate _____
owner of the vessel named _____ of tons

iscritta al n° _____ del Registro Nazionale/ Internazionale di _____
enlisted at n° _____ of the International Registry of _____

e le persone qui appresso indicate essendo i minorenni muniti di regolare consenso - le quali, dovendo far parte dell' equipaggio
and the persons here below referred to holding the underage the regular consent- who, having to be crew members
della sopraddeita nave ed eventualmente su altre navi della stessa società ex art. 327 del Codice della Navigazione, dichiarando di
on the said vessel and, possibly, on other vessels of the same company pursuant to article 327 of Navigation Code, acknowledge to
imbarcare ai patti e condizioni stabiliti dal _____ ed accordi integrativi aziendali in vigore.
Enrole at the terms and conditions stated by _____ and company's agreement in force.

La Legge regolatrice del presente contratto è la legge _____;
The present contract of enrolment is regulated by the _____ law;

Il presente contratto è stipulato a:

The present contract is agreed at:

☐ Tempo indeterminate con decorrenza dal _____
Undetermined time starting from _____

☐ Viaggio da _____ per _____
Voyage from _____ to _____

L'imbarco verrà effettuato a _____

The embarkation shall take place at _____

Cognome e Nome Name and Surname	Matricola Compartimento Number and District	Classe Class	Grado a Bordo Rank on Board	Nazionalità Nationality	Firma degli Imbarcanti Signature of the Enroled

Data lettura delle norme dei rispettivi contratti che, ad ogni fine ed effetto si intendono come testualmente riprodotte nella presente
Having read the rules of the respective contracts which to any extent are literally referred to in the present

convenzione, e data altresì lettura di quest'ultima, le parti l'hanno pienamente confermata, sottoscrivendo con Noi presenti all'atto.
contract and having also read this contract, the parties have fully confirmed it by undersigning it together with us.

Le parti hanno dichiarato a Noi Ufficiale di Porto, delegato dal Sig. Comandante del Porto, di rinunciare, concordemente ed
The parties declared to us, Harbour Officier appointed by the Harbour Master, not to avail of the assistance of witnesses for the
esplicitamente, alla presenza di testimoni per la stipula del presente contratto di imbarco.
signature of this contract of enrolment

li,
the,

IL PROCURATORE
THE ATTORNEY

L'UFFICIALE DI PORTO
THE HARBOUR OFFICIER

Allegato A (previsto dall'art. 3, comma 2)

Allegato 2

MODELLO DI TABELLA DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO A BORDO (rif. art. 3)

MODEL FORMAT FOR TABLE OF SHIPBOARD WORKING ARRANGEMENTS (ref. art. 3)

Nome della nave:

Bandiera:

Eventuale Codice IMO:

Ultimo aggiornamento della tabella:

Name of ship:

Flag of ship:

IMO number (if any):

Latest update of table:

(day/month/year)

Il numero massimo di ore di lavoro o il numero minimo di ore di riposo sono applicabili alle prescrizioni stabilite all'articolo 3 del decreto legislativo emanato conformemente alla Convenzione OIL n. 180
 ratio di lavoro della gente di mare e sulla composizione dell'equipaggio (1996) e sul rispetto del contratto di lavoro collettivo registrato e autorizzato in conformità della suddetta convenzione e della Convenzione relativa all'addestramento, alla certificazione e alla tenuta della guardia dei marittimi (Convenzione STCW del 1978, così come emendata nel 1995)
 maximum hours of work or minimum hours of rest are applicable in accordance with that Convention and with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers (STCW Convention, 1978, as amended in 1995).

Il numero massimo delle ore di lavoro o numero minimo delle ore di riposo:
 maximum hours of work or minimum hours of rest:

prescrizioni / Other requirements:

Categorie/Grado ³ Position/Rank	Ore di lavoro giornaliere in mare Scheduled daily work hours at sea		Ore di lavoro giornaliere in porto Scheduled daily work hours in port		Osservazioni Comments	Totale ore di lavoro/riposo ³ Total daily work/rest hours	
	Turni di guardia (da - a)	Servizi diversi della guardia (da - a)	Turni di guardia (da - a)	Servizi diversi della guardia (da - a)		In mare At sea	In porto In port
	Watchkeeping (from - to)	Non-watchkeeping duties (from - to)	Watchkeeping (from - to)	Non-watchkeeping duties (from - to)			

Firma del Comandante - Signature of Master

¹ Vedere articoli estratti della Convenzione OIL n. 180 e della Convenzione STCW 78/95 allegati alla seguente tabella. - See extract of selected extracts from ILO Convention n. 180 and the STCW Convention 78/95.

² Cancellare la dicitura non pertinente - Delete as applicable.

³ Ripetere la stessa terminologia utilizzata nella documentazione relativa alla composizione dell'equipaggio - For those positions/ranks that are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document.

⁴ Per il personale che svolge i turni di guardia, nella colonna "osservazioni" possono essere annotate in via preventiva il numero di ore destinate presumibilmente allo svolgimento di mansioni non programmate; queste ore dovrebbero essere incluse nel totale relativo alle ore di lavoro svolte giornalmente. - For watchkeeping personnel, the comments section may be used to indicate the anticipated number of hours to be devoted to unscheduled work and such hours should be included in the appropriate total daily work hours column.

ALLEGATO 25

MODEL FORMAT FOR RECORD OF HOURS OF WORK OR HOURS OF REST OF SEAFARERS (ref. art. 4)

[illegible]

³⁾ Indicare sempre giornalmente ai fini della verifica della conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo
Add daily calculations to ensure compliance with the relevant requirements of the decree

Allegato B (previsto dall'art. 4, comma 2)

MODELLO PER LA REGISTRAZIONE DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO DEI LAVORATORI MARITTIMI (dl. art. 4)**MODEL FORMAT FOR RECORD OF HOURS OF WORK OR HOURS OF REST OF SEAFARERS (ref. art. 4)**

PAG. 1/2

Nome della nave: _____ Diarismo: _____ Eventuale Codice IMO: _____ Periodo di riferimento del registro: _____
 Name of ship: _____ Flag of ship: _____ IMO number (if any): _____ Reference period for record: _____
 (month/year)

Nominativo del marittimo: _____ Posizione/Grado: _____ Servizio di guardia: ☐ SI ☐ NO
 Seafarers (full name): _____ Position/Rank: _____ Watchkeeper: ☐ YES ☐ NO

REGISTRO DELLE ORE DI LAVORO E DI RIPOSO

Indicare con una X i periodi di lavoro e con una R i periodi di riposo nelle caselle opportune oppure tracciare una linea o una freccia continua in corrispondenza del relativo periodo.
 Please mark with an X periods of work and with an R periods of rest, or using a continuous line or arrow

COMPLETARE LA TABELLA ALLEGATA

A questa nave si applicano le disposizioni relative al numero massimo di ore di lavoro o al numero minimo di ore di riposo riportate nei regolamenti, contratti collettivi (specificare gli estremi dei provvedimenti di riferimento):
 The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on working hours or rest periods apply to this ship:

DICHIARO che le informazioni riportate nel presente registro relative alle ore di lavoro o di riposo dei lavoratori marittimi indicati corrispondono al vero.
 I AGREE that this record is an accurate reflection of the hours of work or rest of the seafarers concerned

Nome del comandante o della persona da questi delegata a firmare il presente registro (in stampatello):
 Name of master or person authorized by master to sign this record (block capitals):

Firma del comandante o della persona autorizzata
 Signature of master or authorized person

Firma del marittimo
 Signature of seafarer

Una copia del presente registro deve essere consegnata al marittimo interessato - A copy of this record is to be given to the seafarers

Il presente registro è soggetto a verifica e validazione secondo le procedure stabilite dal decreto legislativo

Timbro e Visto Autorità competente - Official seal and signature of the competent Authority

¹ Ripetere la stessa terminologia utilizzata nella documentazione relativa alla composizione dell'equipaggio indicata nella tabella dell'organizzazione del lavoro a bordo.
 For these positions/brands that are also listed in the ship's safe manning document, the terminology used should be the same as in that document and in the model table of shipboard working arrangements

² Seguire con ✓ in casella pertinente - Check ✓ as appropriate

Allegato 25



00100 ROMA

PROT. N.

DGCA/1/6/AC

Citare nella risposta tutti i dati compresi nel riquadro

*Ministero
delle Comunicazioni*

Ministero dei Trasporti e della Navigazione Unità di Gestione del Trasporto Marittimo e per Vie d'Acqua Interne
22 DIC. 1999
Ufficio di Segreteria

**Ministero dei Trasporti e della
Navigazione
Unità di Gestione del Trasporto
Marittimo e per Vie d'Acqua
Interne-Divisione TMA 4
ROMA**

ALLEGATI

RISP. AL N.

DEL

7717

26-10-99

**OGGETTO: riconoscimento certificato GOC e ROC - GMDSS- rilasciati da
Paesi appartenenti all Unione Europea.**

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente quanto
evidenziato in oggetto, si fa presente quanto segue:

- Questa Amministrazione con la determinazione direttoriale del 16-10-98 ha inteso disciplinare in via generale il riconoscimento da accordare ai certificati generale e limitato di operatore GMDSS rilasciato dalle Amministrazioni Pubbliche dei Paesi aderenti alla Unione Europea.
- Il riconoscimento si riferisce ai certificati che abilitano i rispettivi titolari all'esercizio delle stazioni radioelettriche di bordo e non agli attestati, comunque denominati, che comprovano il superamento di corsi di preparazione e/o formazione.

Nella consapevolezza di aver chiarito esaurientemente i
termini della questione, si resta, comunque, a disposizione per ogni ulteriore
chiarimento che fosse ritenuto utile.

Il Direttore Generale
(Ing. A. Micciarelli)

7717-3284

ALLEGATO 27



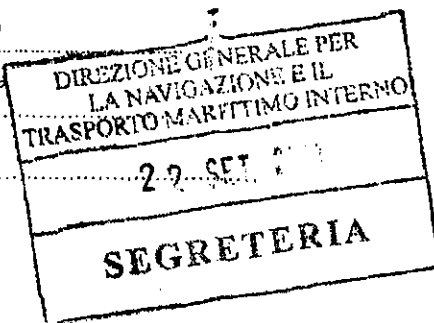
Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA QUALITA'
Uff. V - EX Direzione Generale delle Prestazioni Sanitarie
e Medico-Legali

UFF V / 10.12.1868

Risposta al Foglio del

1



Oggetto:

Certificati IMO STCW/95.

Riconoscimento ex art. 7, comma, 1 D.P.R. 324/95.

Roma 9 SET. 2003

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Direzione generale per la navigazione e per il trasporto marittimo e interno ex TM4
V.le dell'Arte, 16

00144

ROMA

E, P.C.

Uff. vi - SASN

SEDE

Uff. VII - SASN

Via S. Nicola alla dogana

NAPOLI

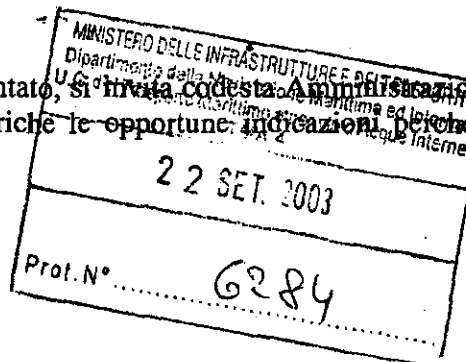
Allo scrivente Ministero è pervenuta notizia che taluni marittimi iscritti nelle matricole nazionali della gente di mare, possessori dei certificati IMO STCW/95 rilasciati da uno Stato dell'Unione Europea in materia di assistenza medica (medical care) e primo soccorso sanitario (first aid), abbiano chiesto a codesta Amministrazione la registrazione degli stessi sul titolo matricolare /libretto di navigazione senza la preventiva convalida da parte di questo Dicastero.

Nel merito si ritiene opportuno far presente che i certificati rilasciati da uno Stato membro a cittadini di Stati membri dell'Unione Europea ed a cittadini di Paesi terzi sono soggetti, ai sensi dell'art. 7 del DPR 9 maggio 2001, n. 324, a riconoscimento da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 3 dello stesso DPR 324/2001, competenti per materia.

Per sua parte, questo Ministero, ai sensi del precitato art. 3, comma 2, provvede al rilascio dei certificati adeguati di cui alla regola VI/4, paragrafi 1 e 2 dell'annesso alla Convenzione STCW 1978/95, concernenti la formazione del personale marittimo in materia di primo soccorso sanitario e di assistenza medica a bordo di navi mercantili.

Sulla base della su richiamata normativa, i marittimi iscritti nelle matricole nazionali della gente di mare, titolari di certificati conseguiti presso uno Stato dell'Unione Europea in materia di "medical care" e "first aid", preliminarmente alla annotazione degli stessi sul libretto di navigazione, devono ottenere da questo Ministero il previsto riconoscimento.

In relazione a quanto sopra rappresentato, si invita codesta Amministrazione a voler impartire alle proprie strutture periferiche le opportune indicazioni, perché sia assicurato il rispetto della normativa vigente.



Nello spirito di una reciproca collaborazione allo scopo di poter fornire agli eventuali interessati che si rivolgono direttamente alle Capitanerie di Porto utili notizie al riguardo, si informa che i marittimi, per il conseguimento del certificato di riconoscimento di cui al modello riportato nell'allegato III - 3 al DPR 9 maggio 2001, n. 324, devono trasmettere apposita domanda, in carta legale, indirizzata a: Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità - Direzione generale delle risorse umane e professioni sanitarie, p.le dell'Industria, 20 - 00144 Roma, corredandola con:

- a) fotocopia del libretto di navigazione;
- b) copia del certificato adeguato rilasciato ai sensi della regola VI/4 paragrafo 1 e 2 dell'annesso alla Convenzione STCW 1978/95;
- c) marca da bollo del valore corrente da apporre sul certificato di conferma del riconoscimento;
- d) n. 2 fotografie del marittimo di cui una autenticata.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
(Dott.ssa Alita Bisignani)

